



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Caltanissetta

I^a Sezione Penale

Composta dai Sigg. Magistrati:

- | | |
|------------------------------|-------------|
| 1) Dott. GIOVANBATTISTA TONA | Presidente |
| 2) Dott. ALBERTO DAVICO | Consigliere |
| 3) Dott. MARCO SABELLA | Consigliere |

Udita la relazione della causa fatta in pubblica udienza dal **Dott. Giovanbattista Tona**

Inteso il Pubblico Ministero, rappresentato dalla **Dott. Maurizio Bonaccorso**

l'appellante e i difensori, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa contro:

- 1) **BO' MARIO**, nato a Bisceglie il 28/07/1959, residente a Trieste
in via Ananian n.3 ed elettivamente domiciliato a Palermo presso
lo studio dell'Avv. Caleca;

-libero, assente-

N. 445/2024 Reg. Sent.

N. 578/2023 Reg. Gen.

N. 467/2018 Reg. N.R.

SENTENZA

In data 4/6/2024

Depositata in Cancelleria

il 2-3-2026

Il Funzionario Giudiziario

[Signature]
Francesco Di Stefano

Data di irrevocabilità

____/____/____

____/____/____

Fatto avviso al P.M./PG
ai sensi degli artt. 27 e 28
reg. c.p.p.

il _____

Addi _____

redatt _____ sched _____

N. _____

Art. Camp.pen

N. _____

Mod. 3/A/SG

Rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Panepinto del foro di
Caltanissetta;

-presente-

- 2) **MATTEI FABRIZIO**, nato a Roma l'1/08/1958, residente a
Palermo in via Veneto n.14 ed ivi elettivamente domiciliato
presso lo studio dell'Avv. Seminara;

-libero, presente-

Rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Seminara del foro di
Palermo e dall'Avv. Riccardo Lo Bue del foro di Palermo;

-presenti-

- 3) **RIBAUDO MICHELE**, nato a Mistretta il 29/05/1956, residente
a Palermo in via Rodolfo Corselli n.5 ed ivi elettivamente
domiciliato presso lo studio dell'Avv. Seminara;

-libero, presente-

Rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Seminara del foro di
Palermo;

-presente-

PARTI CIVILI

1. **Profeta Antonino;**
2. **Profeta Concetta;**
3. **Profeta Vincenzo;**

Rappresentati e difesi dall'Avv. Petronio;

-assente-

4. **Scotto Gaetano;**



Rappresentato e difeso dall'Avv. Dacqui;

-presente-

5. La Mattina Giuseppe;

6. Vernengo Cosimo;

7. Murana Gaetano;

Rappresentati e difesi dall'Avv. Di Gregorio;

-presente-

8. Lucia Borsellino;

Rappresentata e difesa dall'Avv. Trizzino;

-presente-

9. Manfredi Borsellino;

10. Fiammetta Borsellino;

Rappresentati e difesi dall'Avv. Greco;

-presente-

11. Gambino Natale;

Rappresentato e difeso dall'Avv. Dacqui;

-presente-

12. Presidenza del Consiglio dei Ministri;

13. Ministero dell'Interno;

14. Ministero della Giustizia;



Rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato - Dott. La
Spina;

-presente-

- 15. Emanuele Catalano;
- 16. Emilia Catalano;
- 17. Rosalinda Catalano;
- 18. Nella Cosliani;
- 19. Edena Pasqua L.;
- 20. Oriana Susanne Cosina;
- 21. Silvia Stener;
- 22. Mariano Li Muli;
- 23. Provvidenza Melia;
- 24. Angela Li Muli;
- 25. Tiziana Li Muli;
- 26. Alessandro Li Muli;
- 27. Maria Patricia Dos Santos;
- 28. Dario Traina;
- 29. Bartolomeo Traina;
- 30. Silvia Traina;

2 Rappresentati e difesi dall'Avv. Centineo Cavarretta Mazzoleni;

-assente, sostituito dall'Avv. Trizzino-

- 31. Antonio Vullo;
- 32. Maria Letizia Maone;



33. Alessandro Vullo;

34. Fabio Vullo;

35. Giuseppe Traina;

36. Luciano Traina;

37. Giuseppe F. Traina;

38. Maria C. Loi;

39. Marcello Loi;

40. Marcella Di Pasquale;

41. Loredana Di Pasquale;

42. Giada Traina;

43. Rosario Traina;

44. Christian Traina;

45. Marco Gentile;

Rappresentati e difesi dall'Avv. Avellone;

-assente, sostituito dall'Avv. Trizzino-

46. Urso Giuseppe;

Rappresentato e difeso dall'Avv. Butera;

-assente-

47. Borsellino Salvatore;

48. Gatani Diego;

49. Gatani Maurizio;



50. Gatani Febronia;

51. Gatani Roberta;

52. Gatani Luca;

53. Gatani Fabio;

54. Gatani Carmelo;

Rappresentati e difesi dall'Avv. Repici;

-assente-

55. Fiore Cecilia;

56. Fiore Marta;

57. Fiore Claudio;

Rappresentati e difesi dall'Avv. Crescimanno;

-presente-

A P P E L L A N T I

avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Caltanissetta, in composizione collegiale, del 12.7.2022 che dichiarava non doversi procedere nei confronti di BO' MARIO e MATTEI FABRIZIO per i reati loro ascritti essendo gli stessi estinti per prescrizione.

Assolveva RIBAUDO MICHELE dal reato a lui ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Trasmetteva gli atti alla Procura della Repubblica di Caltanissetta in ordine alle dichiarazioni rese da Zerilli Maurizio nato a Caltanissetta il 24.03.1965, Tedesco Angelo nato in Francia il 13.12.1963, Maniscaldi Vincenzo nato a Palermo il 21.08.1955 e Di Gangi Giuseppe nato il 09.02.1960 a Castellana Sicula;

Trasmetteva gli atti alla Procura della Repubblica di Caltanissetta per le

valutazioni di competenza in ordine all'eventuale esercizio dell'azione penale nei confronti di Scarantino Vincenzo nato a Palermo il 21.10.1965 per i reati di cui agli artt. 368 e 372 c.p. .

I M P U T A T I

BO' MARIO

A) Del delitto di cui agli artt. 61 nn. 2 e 9 cod. pen., 416 bis 1 c p 110, 81 cpv, 368, comma primo e terzo, cod. pen. perché, in concorso con SCARANTINO Vincenzo (nei confronti del quale si è già proceduto nell'ambito del procedimento n 1595/08 R.G.N.R. Mod. 21) e con il dott. Arnaldo LA BARBERA (decaduto), con una pluralità di azioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed in particolare:

- effettuando colloqui investigativi prima che lo SCARANTINO iniziasse a collaborare falsamente con l'autorità giudiziaria nel corso dei quali gli rappresentava, anche attraverso la sottoposizione di album fotografici, le circostanze che avrebbe dovuto riferire agli inquirenti;
- successivamente, fornendogli, anche attraverso la visione di ulteriori riproduzioni fotografiche, le indicazioni necessarie al riconoscimento delle fattezze fisiche di SCOTTO Gaetano e delle caratteristiche dei luoghi ove era ubicata la carrozzeria di OROFINO Giuseppe in esito ad un sopralluogo compiuto con esito negativo ed interloquendo con lo stesso SCARANTINO, negli intervalli tra un atto istruttorio e l'altro ed anche nelle pause degli interrogatori sostenuti con l'autorità giudiziaria, al fine di consentirgli di superare le contraddizioni in cui incorreva nelle dichiarazioni rese, anche rispetto alle circostanze riferite da altri soggetti (ed in specie CANDURA Salvatore ed ANDRIOTTA Francesco);



- nonché mediante le condotte di cui al capo B), induceva lo stesso SCARANTINO, rafforzandolo, poi, nel proposito criminoso, a riferire dichiarazioni non veritiere in merito alla strage di via D Amelio e ad incolpare falsamente pur sapendoli innocenti, PROFETA Salvatore, SCOTTO Gaetano, VERNENGO Cosimo, GAMBINO Natale, LA MATTINA Giuseppe, MURANA Gaetano ed URSO Giuseppe di aver partecipato alle fasi esecutive dell' attentato compiuto il 19 luglio 1992 in via D Amelio e, quindi, della commissione del delitto strage, per il quale i predetti Profeta, Scotto, Vernengo, La Mattina, Murana ed Urso;

- venivano condannati alla pena dell'ergastolo.

In particolare, induceva lo SCARANTINO ad accusare nel corso degli interrogatori e degli esami dibattimentali resi nell'ambito dei procedimenti per la strage di via D'Amelio:

PROFETA Salvatore, VERNENGO Cosimo, GAMBINO Natale, LA MATTINA Giuseppe e MURANA Gaetano di essere stati presenti ad una riunione organizzativa della strage tenutasi presso la villa di Calascibetta Giuseppe, nel corso della quale i predetti VERNENGO, GAMBINO, LA MATTINA e MURANA erano rimasti fuori dal salone in sua compagnia; PROFETA Salvatore, di averlo incaricato, al termine della predetta riunione, di reperire un'autovettura di piccola cilindrata ed una sostanza contenuta in bombole comunemente utilizzata per tagliare i binari dei treni;

GAMBINO Natale, di averlo avvisato - il venerdì precedente alla strage - di rendersi disponibile per il trasporto della macchina all'officina di Orofino Giuseppe;



VERNENGO Cosimo e MURANA Gaetano, di aver trasportato, unitamente a lui, la Fiat 126 nel garage di Orofino Giuseppe il venerdì prima della strage;

SCOTTO Gaetano di aver reso possibile, attraverso l'opera del fratello Pietro, l'intercettazione del telefono in uso alla madre del dott. Borsellino ai fine di avere contezza degli spostamenti del magistrato alla via Mariano D Amelio, in particolare riferendo di un incontro avvenuto, il sabato mattina precedente la strage, presso il bar Badalamenti nel quartiere della Guadagna, ove lo SCOTTO era giunto a bordo di una autovettura guidata dal fratello Pietro (che era rimasto in auto ad attenderlo) e dove aveva avuto un colloquio, alla sua presenza, con GAMBINO Natale e VERNENGO Cosimo nel corso del quale aveva esplicitamente fatto riferimento all'avvenuta intercettazione dell'utenza telefonica attestata in via D Amelio; nonché di averlo visto - la settimana precedente - a colloquio con le stesse persone e nello stesso bar, ove era giunto pur sempre a bordo di una vettura in compagnia del fratello Pietro;

GAMBINO Natale di averlo avvisato il pomeriggio del sabato antecedente alla strage di portarsi presso l'officina di Orofino Giuseppe e lo stesso GAMBINO, nonché MURANA Gaetano di essere stati impegnati, unitamente a lui, nell'attività di pattugliamento nei pressi della predetta officina durante il caricamento dell'autobomba;

PROFETA Salvatore, VERNENGO Cosimo, URSO Giuseppe, nella sua qualità di elettricista, e LA MATTINA Giuseppe di essere stati presenti, il pomeriggio del sabato antecedente alla strage, al caricamento dell'autobomba all'interno dell'officina di Orofino Giuseppe, dove il



VERNENGO, unico tra i presenti, aveva fatto ingresso a bordo di un autovettura Suzuki Vitara di colore bianco;

LA MATTINA Giuseppe, MURANA Gaetano e GAMBINO Natale di aver infine partecipato, ciascuno a bordo della propria autovettura, la domenica del 19 luglio 1992 al trasferimento dell'autobomba all'officina di Orofino Giuseppe a piazza Leoni.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per occultare le effettive responsabilità nella commissione della strage di via D Amelio, nella qualità di appartenente alla Polizia di Stato - forza di polizia delegata all'espletamento delle indagini per la strage di via D Amelio - e, dunque, con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione.

Con l'ulteriore aggravante di avere agito per occultare le responsabilità di altri soggetti nella ideazione, istigazione al compimento e alla materiale esecuzione della strage di via D Amelio, anche esterni all'organizzazione denominata Cosa Nostra e al tempo, e in accordo, e in convergenza di interessi con i suoi appartenenti, così garantendo il mantenimento nel tempo di simili rapporti, e dunque, al fine di agevolare le attività dell'associazione mafiosa e la realizzazione dei suoi fini (contestata all'udienza del 20.9.2018);

In Pianosa (provincia di Livorno), Caltanissetta, in luogo imprecisato, Torino e Roma:

- il 24.6.1994 ed il 25.11.1994 (con particolare riguardo alla riferita condotta di partecipazione alla riunione tenutasi presso la villa di Calascibetta) per le dichiarazioni rese sul conto di MURANA Gaetano;



- il 24.6.1994, il 29.6.1994 (in relazione alla riferita condotta di averlo avvisato lo Scarantino - il venerdì precedente alla strage - di rendersi disponibile per il trasporto della macchina all'officina di Orofino) e l' 8.3.1997 (con particolare riguardo alla riferita condotta di aver avvisato lo Scarantino, il sabato 18 luglio 1992, di portarsi presso l'officina di Orofino per svolgere l'attività di pattugliamento durante il caricamento della Fiat 126) per le dichiarazioni rese sui conto di GAMBINO Natale;
- il 24.6.1994 per le dichiarazioni rese sul conto di URSO Giuseppe;
- il 24.6.1994 e l'8.3.1997 (con particolare riguardo alla riferita condotta di essere stato presente al caricamento dell'autobomba all'interno dell'officina di Orofino Giuseppe il sabato pomeriggio precedente alla strage) per le dichiarazioni rese sul conto di LA MATTINA Giuseppe;
- il 24.6.1994 per le dichiarazioni rese sul conto di VERNENGO Cosimo;
- il 24.6.1994 ed il 29.6.1994 (con particolare riguardo alle dichiarazioni relative all'incontro avuto col VERNENGO ed il GAMBINO Natale la settimana precedente alla strage nel bar Badalamenti) per le dichiarazioni rese sul conto di SCOTTO Gaetano;
- il 24.6.1994 ed il 24.5.1995 (con particolare riguardo alle dichiarazioni relative alla presenza, il sabato antecedente alla strage, al caricamento dell'autobomba all'interno dell'officina di Orofino Giuseppe) per le dichiarazioni rese sul conto di PROFETA Salvatore.



Termine di prescrizione prorogato _____

Eventuali sospensioni: _____

MATTEI FABRIZIO e RIBAUDO MICHELE

B) delitto di cui agli artt. 61, nn. 2 e 9 cod. pen., 416 bis. 1 c.p., 110, 81 cpv, 368, comma primo e terzo, cod. pen., perché, in concorso tra loro, col dott. Mario BO' e con Vincenzo SCARANTINO, con una pluralità di azioni in esecuzione di un medesimo disegno criminoso ed in particolare effettuando - su direttiva ed in accordo col dott. Mario BO - mentre si trovavano in località protetta col compito di vigilare sulla sicurezza dello SCARANTINO e dei suoi familiari, lo studio, assieme allo stesso SCARANTINO, dei verbali delle dichiarazioni da questi rese all'autorità giudiziaria al fine di eliminare, in previsione della sua escussione dibattimentale nell'ambito del processo c.d. "Borsellino uno", le contraddizioni in cui era incorso in merito alla descrizione delle fasi esecutive della strage di via D'Amelio, inducevano SCARANTINO Vincenzo, rafforzandolo nel proposito criminoso, a non ritrattare ed a reiterare le dichiarazioni non veritiere già rese in fase d'indagine, così concorrendo nell'incolpare falsamente, pur sapendoli innocenti, PROFETA Salvatore e SCOTTO Gaetano di aver partecipato alle fasi esecutive dell'attentato compiuto il 19 luglio 1992 in via D'Amelio, e quindi, della commissione del delitto di strage, per il quale i predetti Profeta e Scotto venivano condannati alla pena dell'ergastolo. In



particolare, inducevano lo SCARANTINO ad accusare nel corso dell'esame dibattimentale reso nell'ambito del giudizio di primo grado del processo c.d. "Borsellino uno":

PROFETA Salvatore, di essere stato presente alla riunione organizzativa della strage tenutasi presso la villa di Calascibetta Giuseppe e di averlo incaricato, al termine della predetta riunione, di reperire un'autovettura di piccola cilindrata ed una sostanza contenuta in bombole comunemente utilizzata per tagliare i binari dei treni;

SCOTTO Gaetano, di aver reso possibile, attraverso l'opera del fratello Pietro, l'intercettazione del telefono in uso alla madre del dott. Borsellino ai fine di avere contezza degli spostamenti del magistrato alla via Mariano D'Amelio, in particolare riferendo di un incontro avvenuto, il sabato mattina precedente la strage, presso il bar Badalamenti nel quartiere della Guadagna, ove lo SCOTTO era giunto a bordo di una ¹²⁷³autovettura guidata dal fratello Pietro (che era rimasto in auto ad attenderlo) e dove aveva avuto un colloquio, alla sua presenza, con altri soggetti nel quale aveva esplicitamente fatto riferimento all'avvenuta intercettazione dell'utenza telefonica attestata in via D'Amelio; nonché di averlo visto - la settimana precedente - a colloquio con le stesse persone e nello stesso bar, ove era giunto pur sempre a bordo di una vettura in compagnia del fratello Pietro.

Con l'aggravante di aver commesso il fatto per occultare le effettive responsabilità nella commissione della strage di via D'Amelio, nonché nella qualità di appartenenti alla Polizia di Stato, in forza al c.d. "Gruppo Falcone Borsellino" - organismo delegato all'espletamento delle indagini



per la strage di via D'Amelio - e, dunque, con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione.

Con l'ulteriore aggravante di avere agito per occultare le responsabilità di altri soggetti nella ideazione, istigazione al compimento e alla materiale esecuzione della strage di via D'Amelio, anche esterni all'organizzazione denominata Cosa Nostra e al tempo, e in accordo, e in convergenza di interessi con i suoi appartenenti, così garantendo il mantenimento nel tempo di simili rapporti e, dunque, al fine di agevolare le attività dell'associazione mafiosa e la realizzazione dei suoi fini (contestata all'udienza del 20.9.2018);

In Roma il 24.5.1995

Termine di prescrizione prorogato

già prescritto

Eventuali sospensioni:

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il PG: conclude come da verbale di udienza in atti.

I difensori delle parti civili: concludono come da verbale di udienza in atti.

I difensori degli imputati: concludono come da verbale di udienza in atti.



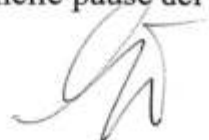
1. Le contestazioni e le statuizioni del giudice di primo grado

Con sentenza in data 12/07/2022 il Tribunale di Caltanissetta in composizione collegiale ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di Mario Bò e Fabrizio Mattei per i reati loro ascritti essendo gli stessi estinti per prescrizione e ha assolto Michele Ribaudò dal reato ascrittogli perché il fatto non costituisce reato.

Ha altresì trasmesso gli atti alla Procura della Repubblica di Caltanissetta in ordine alle dichiarazioni rese da Maurizio Zerilli, Vincenzo Maniscaldi e Giuseppe Di Gangi, nonché per le valutazioni di sua competenza in ordine all'esercizio dell'azione penale nei confronti di Vincenzo Scarantino per i reati di cui agli artt. 368 e 372 c.p.

Mario Bò, all'epoca dei fatti commissario capo della Polizia di Stato, è imputato – secondo la contestazione rubricata al capo A) – per il reato di cui agli artt. 61 nn. 2 e 9, 416-bis.1, 110, 81 cpv e 368, I e III co. c.p. per avere indotto Vincenzo Scarantino a riferire dichiarazioni non veritiere in merito alla strage di via D'Amelio e ad incolpare falsamente, pur sapendoli innocenti, Salvatore Profeta, Gaetano Scotto, Cosimo Vernengo, Natale Gambino, Giuseppe La Mattina, Gaetano Murana e Giuseppe Urso di avere partecipato alle fasi esecutive dell'attentato compiuto il 19.7.1992 in danno di Paolo Borsellino e degli uomini della sua scorta e quindi della commissione del delitto di strage per la quale i suddetti accusati venivano condannati all'ergastolo.

Bò avrebbe agito in concorso con il dott. Arnaldo La Barbera, all'epoca dei fatti dirigente superiore della Polizia di Stato e suo diretto superiore gerarchico, in seguito deceduto, effettuando colloqui investigativi, prima che Scarantino iniziasse a collaborare falsamente con l'autorità giudiziaria, nel corso dei quali gli avrebbe rappresentato, anche attraverso la sottoposizione di album fotografici, le circostanze che avrebbe dovuto riferire agli inquirenti; successivamente gli avrebbe fornito le indicazioni necessarie al riconoscimento delle fattezze fisiche di Gaetano Scotto e delle caratteristiche dei luoghi dove era ubicata la carrozzeria di Giuseppe Orofino in esito ad un sopralluogo compiuto con esito negativo; infine avrebbe interloquito con lo stesso Scarantino, negli intervalli tra un atto istruttorio e l'altro e nelle pause dei suoi



interrogatori dinanzi all'autorità giudiziaria, al fine di superare le contraddizioni emerse dalle sue propalazioni, anche rispetto alle circostanze riferite da Salvatore Candura e Francesco Andriotta.

Le condotte si sarebbero articolate in più azioni eseguite tra il 24/06/1994 e il 24/05/1995.

Bò si sarebbe avvalso delle condotte poste in essere da Fabrizio Mattei, sovrintendente della Polizia di Stato, e Michele Ribaudò, assistente della Polizia di Stato, che sono oggetto della contestazione a loro carico sub B).

Fabrizio Mattei e Michele Ribaudò sono imputati per il medesimo reato in concorso con Bò e Scarantino, perchè, dando corso alle direttive di Bò, mentre si trovavano in località protetta con il compito di vigilare sulla sicurezza di Scarantino e dei suoi familiari, avrebbero effettuato con lui lo studio dei verbali della dichiarazioni da questi rese all'autorità giudiziaria al fine di eliminare le sue contraddizioni riguardo alla descrizione delle fasi esecutive della strage di via D'Amelio, in previsione della sua escussione nel processo c.d. "Borsellino uno". La condotta sarebbe avvenuta a Roma il 24.5.1995.

A Bò vengono contestate una pluralità di condotte che corrispondono alle date in cui Scarantino rese le dichiarazioni e accusò soggetti che non erano colpevoli della strage. In particolare, i verbali furono formati nelle seguenti date:

- 24.6.1994;
- 29.6.1994;
- 25.11.1994;
- 24.5.1995;
- 8.3.1997.

Alle dichiarazioni del 24.5.1995 si collega il previo intervento di Mattei e Ribaudò di cui al capo B).



Le condotte di calunnia sarebbero state consumate, quindi, alla data di perfezionamento dell'ultimo segmento di esse attraverso le dichiarazioni di Scarantino e tutte le attività precedenti degli imputati, dipendenti della Polizia di Stato, costituirebbero condotte preparatorie rilevanti ai sensi dell'art. 110 c.p.

In questa prospettiva la sentenza di primo grado ha escluso, come si vedrà, la sussistenza di elementi certi a carico di Bò per le condotte antecedenti alle dichiarazioni del 24.5.1995 e ha ritenuto provato che egli fosse compartecipe della calunnia a decorrere da quella data.

L'imputazione ipotizzava, con l'inserimento della contestazione dell'art. 416bis.1 c.p. a seguito di modifica in sede di udienza preliminare in data 20/09/2019, che gli imputati avessero agito al fine di occultare la responsabilità di altri soggetti nell'ideazione, istigazione e materiale esecuzione della strage di via D'Amelio, anche esterni all'organizzazione "cosa nostra" e, al tempo stesso, in accordo e in convergenza di interessi con i suoi appartenenti, così garantendo il mantenimento nel tempo di simili rapporti e così da agevolare le attività dell'associazione mafiosa e il perseguimento delle sue illecite finalità.

Il Tribunale ha escluso la sussistenza di questa circostanza aggravante e, per l'effetto, ha ritenuto che, non sussistendo comunque l'evidenza della prova della loro innocenza, i reati contestati agli imputati Bò e Mattei fossero incorsi in prescrizione, maturati per il primo il 24/06/2019 e per il secondo (per effetto delle sospensioni disposte nel corso del procedimento) alla data dell'08/08/2020.

Per l'imputato Ribaudo sulla causa di estinzione degli illeciti veniva ritenuta prevalente la prova evidente dell'insussistenza dell'elemento soggettivo del reato in capo a costui, l'unico a non assumere la qualità di ufficiale di polizia giudiziaria in ragione della qualifica di assistente che non gli consentiva di svolgere in autonomia i più rilevanti atti di indagine.



2. Le indagini a seguito della strage di via D'Amelio

La presente vicenda processuale si innesta sulle prime fasi del lungo e tormentato percorso investigativo, seguito alla strage di Via D'Amelio del 19/07/1992, in cui persero la vita il dott. Paolo Borsellino e i cinque agenti della Polizia di Stato, che componevano la sua scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Claudio Traina, Eddie Walter Cusina.

La strage era stata prodotta attraverso un'autovettura imbottita di esplosivo e parcheggiata lungo la via sulla quale il magistrato e la sua scorta si sarebbero fermati.

L'esplosione si era verificata alle ore 16,58 del 19/07/1992.

Nelle ore immediatamente successive, secondo un dispaccio dell'agenzia ANSA diffuso nel corso dello stesso pomeriggio, fonti della polizia ricollegavano l'attentato alla deflagrazione di un'autobomba di piccole dimensioni: la nota giornalistica riportava l'indicazione di "una 600, una Panda o una 126".

Nell'immediatezza le indagini erano state avviate dalla Squadra Mobile della Questura di Palermo, diretta all'epoca dal dott. Arnaldo La Barbera. E' dato acquisito al processo che Arnaldo La Barbera collaborava con il SISDE fin dal 1986, con il nome in codice "Rotilius".

Nel corso della notte, alle ore 1,00 del 20/07/1992 una nota del SISDE di Palermo era stata trasmessa via fax al SISDE di Roma e in essa veniva prospettato il possibile coinvolgimento nell'esecuzione della strage dei componenti della famiglia Madonia del mandamento di Resuttana, poiché esperti nell'uso di esplosivi.

L'appunto fu inviato dal colonnello Andrea Ruggeri, capocentro SISDE di Palermo, e precede un colloquio che Bruno Contrada intrattenne con il Procuratore di Caltanissetta Giovanni Tinebra, il quale lo aveva convocato anche in vista della collaborazione con i servizi di sicurezza; solo in quel colloquio avvenuto molte ore dopo la nota sopra richiamata Contrada prospettò l'ipotesi del coinvolgimento della famiglia Madonia.



Il 20/07/1992, alle ore 8,30/8,45, cioè la mattina dopo la strage, il titolare dell'autocarrozzeria di via Messina Marine, n. 94, a Palermo, Giuseppe Orofino si era presentato al Commissariato P.S. Brancaccio e aveva denunciato il furto di targhe, contrassegno di circolazione e contrassegno assicurativo da una Fiat 126 di proprietà di una sua cliente Anna Maria Sferrazza, che si trovava presso di lui in deposito.

La predisposizione del verbale di denuncia era stata completata alle ore 9,15 e gli operanti (in particolare il sovr. Massimiliano Domanico) annotarono che nelle fasi di attesa Orofino si era intrattenuto con un sorvegliato speciale, tale Salvatore Giuliano, che era suo "compare d'anello".

Subito dopo alle ore 11,00 la Polizia Scientifica di Palermo, su richiesta della Squadra Mobile, si era già recata presso l'autocarrozzeria a svolgere i primi sopralluoghi.

Tra le 13,00 e le 13,30 in via D'Amelio era stato rinvenuto il blocco motore dell'autovettura esplosa ma solo nel pomeriggio, a seguito dell'intervento di un tecnico della Fiat di Termini Imerese, il reperto veniva attribuito ad una Fiat 126.

Solo attraverso l'analisi del blocco motore, il veicolo del tutto disintegrato veniva identificato nella Fiat 126 di proprietà di Pietrina Valenti che ne aveva denunciato il furto il 10/07/1992.

Erano trascorse altre due giornate di attività di indagine e nel corso del repertamento condotto sui luoghi veniva rinvenuta una targa anteriore accartocciata e parzialmente annerita, priva della sigla della città e recante la sequenza numerica 878659, corrispondente a quella sottratta nella carrozzeria di Orofino alla Fiat 126 di proprietà di Anna Maria Sferrazza.

Seguì la sottoposizione ad intercettazione delle utenze telefoniche del nucleo familiare della Valenti (cioè la persona che aveva subito il furto della Fiat 126 trasformata in autobomba) e vennero captate una prima conversazione del 30/07/1992, ore 23,14, nella quale la donna e la cognata manifestavano il convincimento che l'autovettura utilizzata dalla strage fosse proprio la Fiat 126 rubata a lei e una successiva

conversazione dell'01/08/1992, ore 00,05 in cui le donne manifestavano il sospetto che l'autore del furto fosse un tale Salvatore, amico di Luciano Valenti, fratello di Pietrina, poi identificato in Salvatore Candura.

Il 10/08/1992 Orofino era stato convocato negli uffici della Squadra Mobile per precisare i fatti oggetto della sua denuncia.

Tre giorni dopo, il 13/08/1992, il SISDE di Palermo aveva informato con una nota il SISDE di Roma che la locale Polizia di Stato aveva raccolto valide indicazioni sugli autori del furto dell'autovettura usata per l'esplosione e sul luogo in cui sarebbe stata custodita prima dell'attentato.

In realtà a quell'epoca le indagini non avevano ancora consentito di identificare gli autori del furto; né gli investigatori avevano alcuna pista per individuare il luogo in cui l'autovettura era stata custodita e imbottita di tritolo, visto che gli operanti escludevano che ciò potesse essere avvenuto nella carrozzeria di Orofino, luogo in cui era stato eseguito il furto; così, peraltro, si esprimeranno gli investigatori sentiti nei successivi giudizi.

Erano state effettivamente avviate intercettazioni a carico di Pietrina Valenti, vittima del furto della Fiat 126, ma da esse via via erano stati tratti altri indizi a carico di Luciano Valenti, di Roberto Valenti (suo nipote) e Salvatore Candura in ordine a reati di rapina e violenza carnale da loro in concorso commessi in danno di Cinzia Angiulli e nulla era emersa sul luogo dove era stata custodita l'auto dopo il furto.

Quanto agli illeciti di rapina e violenza sessuale i Valenti e Candura erano stati sottoposti a misura cautelare della custodia in carcere il 05/09/1992.

Salvatore Candura era stato ristretto nei primi giorni successivi all'arresto presso il carcere Ucciardone di Palermo; nei giorni antecedente all'arresto, in data 4/9/1992 in occasione di un controllo a suo carico per una tentata rapina in danno di un autotrasportatore e poi il 9/9/1992 in occasione dell'esecuzione della misura cautelare a suo carico, egli aveva manifestato timore e agitazione parlando nella prima occasione

– con riferimenti non meglio definiti – del fatto di non essere responsabile della morte di alcuno e più esplicitamente nella seconda occasione delle conseguenze che gli potevano derivare a livello giudiziario ma anche per la sua incolumità a causa ad un suo interessamento per il recupero della Fiat 126 di Pietrina Valenti; tali circostanze emergono da una relazione di servizio a firma di Arnaldo La Barbera e dei funzionari Salvatore La Barbera e Vincenzo Ricciardi.

Il 13/09/1992, dopo il suo trasferimento presso la Casa Circondariale di Bergamo e dopo un colloquio investigativo con Arnaldo La Barbera, Candura aveva iniziato a collaborare con la giustizia rispondendo alle domande dei P.M. di Caltanissetta che procedevano per la strage di via D'Amelio e aveva dichiarato che il furto della Fiat 126 era stato commesso da Luciano Valenti su incarico di Vincenzo Scarantino del quartiere della Guadagna.

Frattanto erano state autorizzate intercettazioni nel carcere di Bergamo dove erano ristretti insieme Candura e Luciano Valenti, quest'ultimo appositamente trasferito lì da Belluno. Nella stessa cella era stato allocato un altro detenuto, tale Giancarlo Pichetti, che a seguito di precedenti arresti era divenuto confidente del dott. Vincenzo Ricciardi, già dirigente della Squadra mobile di Bergamo e dopo la strage di Capaci aggregato a Palermo. A Pichetti era stato affisato il compito di stimolare i compagni di cella a parlare per attingere notizie utili per il prosieguo dell'indagine.

Interrogato il 17/09/1992 dopo che gli era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere per il furto della Fiat 126, Luciano Valenti aveva negato l'addebito e contestato le accuse rivoltegli da Candura, ribadendo la sua innocenza anche a seguito di un confronto con lui; ma nuovamente interrogato il 20/09/1992 aveva ammesso di essere l'autore del furto, dopo una serie di pressioni fattegli dal Candura che lo aveva guidato nel preparare una sua ricostruzione anche predisponendo un memoriale (e queste circostanze emergevano dalle intercettazioni disposte a loro carico).



L'acquisizione di due chiamate in correità, convergenti su Vincenzo Scarantino, induceva i P.M. nisseni a chiedere l'emissione di ordinanza di custodia cautelare a carico di costui.

Il G.I.P. nisseno la concedeva e Scarantino veniva tratto in arresto il 26/09/1992.

Sottoposto ad un primo interrogatorio di garanzia in data 30/09/1992, Scarantino aveva negato ogni addebito. Il 02/10/1992 Scarantino era stato trasferito presso la Casa Circondariale di Venezia e due giorni dopo alla sua stessa cella era stato assegnato Vincenzo Pipino, trasferito dal carcere di Roma appositamente su disposizione di Arnaldo La Barbera del quale era confidente.

Frattanto Candura e Luciano Valenti erano stati sottoposti a misure di protezione e trasferiti presso la Questura di Mantova.

Il 3/10/1992 Salvatore Candura aveva di nuovo reso dichiarazioni sul furto dell'autovettura e aveva cambiato versione, sostenendo stavolta di avere lui stesso rubato l'autovettura su incarico di Scarantino, che la aveva presa in consegna e l'aveva condotta verso il porto. Candura aveva confermato questa versione in un successivo interrogatorio del 20/10/1992. Sosteneva di avere usato uno "spadino" consegnatogli da Scarantino; aggiunse in seguito che la macchina non si accendeva e camminava con difficoltà.

Il 21/10/1992 il P.M. di Caltanissetta, Carmelo Petralia, alla presenza di Arnaldo La Barbera, aveva proceduto ad un nuovo interrogatorio di Scarantino, che fino ad allora era stato detenuto presso la Casa circondariale di Venezia insieme a Vincenzo Pipino, lì appositamente trasferito per carpire informazioni da lui. Scarantino nuovamente aveva negato ogni suo coinvolgimento nel furto e nella strage e aveva spiegato i suoi rapporti con Candura.

Il 10/10/1992 veniva trasmessa la terza nota dal SISDE di Palermo a quello di Roma e in essa si prospettava il coinvolgimento di Scarantino nella strage, sulla base dei suoi rapporti di parentela con soggetti ritenuti vicini a "cosa nostra". Scarantino era cognato



di Salvatore Profeta e aveva stretti rapporti sia con lui sia con Pietro Aglieri, capomandamento di Santa Maria di Gesù; si aggiungeva inoltre che “una cugina paterna, anch’essa a nome Ignazia, è coniugata con Lauricella Maurizio. Il predetto è figlio di Madonia Rosaria, a sua volta figlia di Madonia Francesco, cugino omonimo del boss di Resuttana”.

Il 13/10/1992 Scarantino era stato nuovamente trasferito, stavolta nella Casa circondariale di Busto Arsizio, e tre giorni dopo era stato interrogato ancora una volta; anche in questo interrogatorio si era protestato innocente.

Il 05/11/1992 veniva rinvenuta in circostanze non meglio chiarite la borsa da lavoro di Paolo Borsellino poggiata sul divano dell’ufficio di La Barbera.

Già cinque giorni dopo la strage, il 24/07/1992 il magistrato Antonino Caponnetto, facendosi portavoce dei familiari di Borsellino, aveva parlato dell’esistenza di un’agenda rossa detenuta da quest’ultimo e portata sempre con sé, che doveva trovarsi nel luogo dell’esplosione; le dichiarazioni venivano raccolte e ampiamente diffuse con una nota dell’agenzia ANSA. Il 25/07/1992 attraverso una dichiarazione alla stessa agenzia di stampa Arnaldo La Barbera aveva smentito l’esistenza di un’agenda rossa sul luogo della strage, ipotizzandone l’avvenuta distruzione a seguito dell’esplosione.

Secondo quanto riferito dal Maggiore Carmelo Canale, che apprese la circostanza dalla moglie del dott. Borsellino, Agnese Piraino Leto, pure alla vedova del magistrato La Barbera aveva detto che la borsa era andata distrutta ed incenerita nella deflagrazione.

La “scoperta” della borsa da lavoro, oltre tre mesi dopo, sul divano dell’ufficio di La Barbera (il quale evidentemente non aveva detto il vero sulla sorte di essa), aveva indotto quest’ultimo a restituirla alla famiglia del giudice Borsellino, che tuttavia ancora reclamava l’individuazione e la restituzione dell’agenda rossa. Ma La Barbera a queste proteste, in particolare, indirizzate a lui dalla figlia del magistrato, Lucia Borsellino, aveva reagito in maniera sprezzante e dileggiante.



3. La costituzione del gruppo investigativo “Falcone-Borsellino” e gli ulteriori sviluppi dell’indagine

Il 15/07/1993 con decreto interministeriale veniva costituito il Gruppo investigativo “Falcone-Borsellino”; l’organismo doveva occuparsi di tutte le attività di indagine relative alle stragi del 1992, ma in concreto svolse anche compiti ulteriori e in particolare gestì i soggetti sottoposti a programma di protezione nell’ambito di questo procedimento. Il provvedimento lo definiva “struttura investigativa finalizzata ad assicurare un qualificato apporto alle indagini” e prevedeva che fosse composto da personale specializzato della Polizia di Stato.

Secondo il decreto istitutivo, il gruppo investigativo avrebbe dovuto operare, al pari del Servizio centrale operativo, alle dirette dipendenze della Criminalpol. Faceva, dunque, parte della direzione centrale della polizia criminale come il servizio di protezione e in virtù di questo incardinamento si giustificò l’assegnazione a tale gruppo dei compiti di protezione di Vincenzo Scarantino fino al 1995.

In questo inedito organismo fu inserito Mario Bò a partire dal 03/08/1993; egli fino ad allora era stato in servizio a Volterra, trasferito per motivi disciplinari presso il commissariato di quella città da Palermo appena nove mesi prima. Fu destinato al gruppo su disposizione di Arnaldo La Barbera, che personalmente ne richiese l’assegnazione e alle dipendenze del quale si occupò delle ulteriori attività investigative e della gestione di Scarantino, finché nell’agosto 1994 La Barbera non venne nominato Questore di Palermo e il coordinamento del gruppo non passò in capo allo stesso Bò.

Va sin d’ora ricordato che con una nota del capo della Polizia Vincenzo Parisi del 16/07/1994 erano stati riservati a La Barbera (e mantenuti in capo a lui anche dopo la sua nomina a Questore, quando cioè non poteva più esercitare funzioni di polizia giudiziaria), “compiti di supervisione circa l’efficienza della medesima struttura (il gruppo investigativo Falcone-Borsellino, n.d.r.) ed il raccordo con le altre componenti istituzionali centrali e periferiche della Polizia di Stato”.



Questo ruolo di supervisore fu con atto formale affidato ad altro funzionario, quando con telex del 24/01/1995 il capo della Polizia Fernando Masone dispose che dovesse subentrargli il dirigente della divisione di polizia anticrimine della Questura di Palermo, dott. Mario Torresi.

Frattanto dal 03/06/1993 al 23/08/1993, mentre Scarantino continuava ad essere detenuto presso il carcere di Busto Arsizio, nella cella contigua era stato collocato Francesco Andriotta.

Il 14/09/1993 Andriotta, con un interrogatorio che si svolse a Milano, aveva iniziato a collaborare rendendo dichiarazioni sulle confidenze che avrebbe ricevuto da Scarantino nel periodo di comune detenzione, periodo nel corso del quale Andriotta, che fruiva di un maggior numero di colloqui con la moglie Arianna Bossi e con minori restrizioni, si era prestato per far da tramite grazie a costei per lo scambio di messaggi con dei biglietti fuori dal carcere con la moglie e i familiari di Scarantino.

Andriotta aveva riferito che, dopo avere appreso dell'arresto di Giuseppe Orofino, titolare dell'officina di via Messina Marine, che aveva denunciato il furto delle targhe della Fiat 126 di Anna Maria Sferrazza, Scarantino gli aveva confessato di avere commissionato il furto dell'autovettura utilizzata per l'esplosione e gli aveva raccontato che per seguire gli spostamenti del dott. Borsellino il fratello di un mafioso vicino ai Madonia aveva attivato un'intercettazione telefonica e che il cognato dello stesso Scarantino, Salvatore Profeta, aveva partecipato alle operazioni di caricamento dell'esplosivo all'interno della macchina.

Dopo queste ulteriori dichiarazioni a suo carico, il 21/09/1993 Scarantino era stato trasferito nel carcere di Pianosa.

Vincenzo Scarantino era in quello stesso periodo sottoposto a procedimento penale unitamente al fratello Rosario per reati di traffico illecito di stupefacenti ed entrambi furono condannati ciascuno alla pena di anni nove di reclusione con sentenza del 23/11/1993; in questo procedimento gli elementi a carico degli Scarantino erano

costituiti anche dalle accuse di Salvatore Augello, un confidente di Arnaldo La Barbera.

Durante la detenzione al carcere di Pianosa, subito dopo questa condanna, aveva avuto luogo il primo colloquio investigativo di Vincenzo Scarantino; veniva attestato che il colloquio era richiesto da lui. Si svolse il 20/12/1993 e da Scarantino si recò proprio il dott. Mario Bò; a lui nulla disse sulla strage ma fornì indicazioni che furono ritenute utili per la cattura del latitante Giuseppe Calascibetta.

Due giorni, dopo il 22/12/1993, si svolse un altro colloquio con il dott. Arnaldo La Barbera, che intendeva sondare la sua disponibilità a riferire della sua partecipazione alla strage di via D'Amelio.

Frattanto era emerso da un'intercettazione telefonica che Scarantino aveva comunicato all'esterno la notizia della sua confidenza agli investigatori su Calascibetta, svelando così il suo atteggiamento ambiguo.

In un successivo colloquio investigativo del febbraio 1994 gli venne contestato tale suo comportamento e a questo punto Scarantino fornì nuove indicazioni che permisero di attivare una serie di intercettazioni telefoniche, tra cui quella decisiva per giungere alla effettiva cattura del Calascibetta.

I nuovi elementi a suo carico in ordine alla strage di via D'Amelio, costituiti dalle dichiarazioni di Francesco Andriotta, erano stati invece contestati a Scarantino nel corso di un formale interrogatorio del 28/02/1994, ma anche in questa occasione egli non aveva ammesso alcuno degli addebiti che gli venivano rivolti.

Subito dopo, il 09/03/1994 Scarantino veniva rinviato a giudizio dinanzi alla Corte di Assise di Caltanissetta per il reato di concorso in strage insieme a Salvatore Profeta, Pietro Scotto e Giuseppe Orofino.

Veniva dato così avvio al c.d. "Borsellino 1".

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a long horizontal stroke that curves upwards at the end.

Frattanto il 18/05/1994 la Corte di appello di Palermo aveva confermato la sentenza di condanna dei fratelli Scarantino per i reati di traffico di stupefacenti a nove anni di reclusione.

Si era giunti quindi al 23/06/1994, quando la direzione del carcere aveva informato gli inquirenti che Scarantino aveva intenzione di riferire quanto a sua conoscenza sui fatti a lui contestati.

E' la data che segna l'avvio dell'apparente svolta del principale imputato del "Borsellino 1" verso una scelta collaborativa.

Il 24/06/1994 Vincenzo Scarantino aveva reso dichiarazioni ai P.M. di Caltanissetta, ammettendo la propria responsabilità nella realizzazione della strage e avviando da quel momento una serie di interrogatori, dai quali si stagliò una ricostruzione del suo contributo consistito:

- anzitutto nella presenza (o partecipazione) ad una riunione svoltasi nella villa di Giuseppe Calascibetta in cui si deliberò l'attentato del 19/07/1992 in danno del dott. Borsellino, riunione alla quale avevano partecipato Salvatore Riina, Salvatore Biondino, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Salvatore Profeta, Giuseppe Graviano, Salvatore Tinnirello, Francesco Tagliavia, mentre all'esterno della sala erano rimasti Natale Gambino, Nino Gambino, Salvatore La Mattina e Cosimo Vernengo;
- quindi, dopo la riunione, nell'aver ricevuto incarico dal cognato Salvatore Profeta di reperire un'autovettura di piccola cilindrata da trasformare in autobomba;
- nell'aver incaricato Salvatore Candura del furto della Fiat 126 utilizzata poi in via D'Amelio, nonché del reperimento di una bombola a gas;
- nell'aver curato il trasporto del veicolo il venerdì precedente alla strage nell'officina di Orofino;
- nell'aver assistito il sabato ad un incontro tra Gaetano Scotto, Cosimo Vernengo e Natale Gambino nel quale si era discusso degli esiti delle intercettazioni svolte



per conoscere gli spostamenti del dott. Borsellino e al quale era seguito nel pomeriggio lo spostamento della fiat 126 nel garage di Orofino per caricarla di esplosivo;

- e infine nell'aver partecipato la mattina del 19/07/1992 a trasferire l'autobomba dal garage a piazza Leoni per consegnarla lì a Pietro Aglieri.

Nel corso di questa prima fase di collaborazione Scarantino era stato portato a Palermo il 27 giugno 1994 e vi era rimasto fino al 3 luglio 1994, dopo che con nota del Gruppo "Falcone-Borsellino" a firma di Arnaldo La Barbera era stato richiesto al GIP di Caltanissetta, con parere favorevole dei pubblici ministeri precedenti, il suo affidamento all'Ufficio "per il tempo strettamente necessario alla sua partecipazione ad attività di polizia in corso da parte di questa struttura".

Durante questi giorni di "affidamento" Scarantino aveva effettuato delle attività di sopralluoghi finalizzati a riscontrare le dichiarazioni che aveva reso. E frattanto il 29 giugno 1994 veniva svolto un altro interrogatorio davanti ai P.M. di Caltanissetta (il Procuratore Giovanni Tinebra, i sostituti Ilda Boccassini e Roberto Saieva).

Frattanto e fino ad allora Scarantino era rimasto ristretto a Pianosa e non aveva incontrato i familiari; solo il 15/07/1994 aveva usufruito di un colloquio con la moglie poco prima del suo trasferimento in una struttura extracarceraria della polizia di Firenze.

Dopo il 19 luglio 1994 era stato condotto in località segreta con moglie e figli.

Avviata la collaborazione con la giustizia, Scarantino era stato sottoposto a programma di protezione che fu gestito dal gruppo investigativo Falcone- Borsellino.

Ciò avvenne, nonostante già da alcuni anni, e in particolare dall'entrata in vigore del decreto-legge n. 8/1991, operasse il Servizio Centrale di protezione, organismo deputato alla gestione dei collaboratori, opportunamente separato da quelli chiamati a svolgere le indagini. Come riferì nel corso del processo c.d. "Borsellino bis" il funzionario dott. Luigi Mangino che lo prese in carico, l'assegnazione della protezione



di Vincenzo Scarantino al gruppo Falcone-Borsellino fu giustificata con il fatto che tale organismo era un'articolazione della Direzione centrale della polizia criminale al pari del Servizio Centrale di protezione; e così Scarantino rimase sempre affidato al gruppo Falcone-Borsellino fino al 1995.

In particolare, il 12/07/1994, due settimane dopo le prime dichiarazioni "confessorie" di Vincenzo Scarantino (rese il 24/06/1994), il G.U.P. presso il Tribunale di Caltanissetta aveva accolto la richiesta del P.M. (depositata un giorno prima) di consentire la detenzione extracarceraria di costui e di autorizzare i funzionari della Direzione centrale della Polizia Criminale – gruppo investigativo "Falcone-Borsellino" a custodirlo sino alla definizione dello speciale programma di protezione.

Profili di inattendibilità nelle dichiarazioni di Scarantino cominciavano tuttavia ad essere segnalati da alcuni magistrati dell'ufficio della Procura di Caltanissetta; il dott. Roberto Sajeve e la dott.ssa Ilda Boccasini, applicati al predetto ufficio, in una nota del 13/10/1994, avevano segnalato l'inattendibilità delle dichiarazioni da lui rese in ordine alla sua partecipazione alla fase di preparazione della strage, ed in particolare alla riunione che si sarebbe svolta nella villa di Calascibetta, di Salvatore Cancemi, Gioacchino La Barbera, Mario Santo Di Matteo e Raffaele Ganci, e suggerivano di riconsiderare il tema dell'attendibilità generale dello stesso Scarantino.

Il 13/01/1995 i pubblici ministeri nisseni avevano disposto un confronto tra Salvatore Cancemi e Scarantino, dal quale emerse la recisa smentita di Cancemi alla ricostruzione del "picciotto" della Guadagna, rispetto alla quale – attraverso un richiamo alle regole di "cosa nostra" e ad esempi concreti – veniva fatto notare che la riunione a villa Calascibetta, da lui descritta, non avrebbe potuto mai avere luogo con quelle modalità e se ne sottolineavano le incongruenze senza che Scarantino sapesse adeguatamente replicare nemmeno quando Cancemi gli chiese di spiegare cosa significasse rivestire il ruolo di "uomo d'onore".

Ne seguirono altri con Mario Santo Di Matteo e con Gioacchino La Barbera ed ebbero lo stesso esito.



Questi verbali furono in una prima fase oggetto di stralcio e di secretazione; furono depositati nel corso del processo di primo grado c.d. "Borsellino bis", circa tre anni dopo, all'udienza del 14/10/1997, quando frattanto, come si vedrà, era già divenuta irrevocabile la sentenza di condanna di Scarantino, emessa nel procedimento c.d. "Borsellino 1" in primo grado e non impugnata dal falso collaboratore.

La Commissione centrale per i collaboratori di giustizia, di cui all'art. 10 l.n. 82/1991, adottò il 12/12/1994 lo speciale programma di protezione per Vincenzo Scarantino; egli e la moglie vi si sottoposero sottoscrivendone gli impegni e da allora risultarono affidati alle cure dei componenti del gruppo Falcone-Borsellino.

Ma in realtà Scarantino era stato preso in carico ai fini della protezione sin dal 28 settembre 1994 a seguito di proposta in pari data.

Dopo una breve permanenza a Biella (ed in precedenza a Jesolo), Scarantino era stato alloggiato in un residence di S. Bartolomeo a mare dal 5 ottobre 1994; era stato poi trasferito in altre località, in particolare a Rosignano Marittimo prima e a Bassano del Grappa poi, dal 28 luglio al 5 ottobre 1995, avendo sempre la disponibilità di un'utenza telefonica.

Il 5 ottobre 1995, a seguito di un furioso litigio, Rosaria Basile, la moglie di Scarantino, aveva abbandonato la località protetta ed era tornata in Sicilia, portando con sé i figli.

Frattanto era accaduto che, dopo avere reso dichiarazioni in data 24/06/1994, 29/06/1994, 25/11/1994 e 24/05/1995 (tutte qualificate come calunniatorie nelle contestazioni a Bò, quelle del 24/05/1995 contestate anche agli altri imputati), Vincenzo Scarantino il 25/07/1995 aveva contattato telefonicamente un giornalista del telegiornale di una rete Mediaset "Studio aperto", Angelo Mangano, su indicazione della madre, e gli aveva rilasciato un'intervista nella quale aveva dichiarato di avere riferito falsità sulla strage, ritrattando ogni accusa.

Subito dopo, però, interrogato dai p.m. la stessa sera aveva confermato le sue precedenti dichiarazioni.



Successivamente, anche in dibattimento, Scarantino era tornato a rendere la versione dei fatti che lo vedeva partecipe alla strage. Aveva reso spontanee dichiarazioni dinanzi alla Corte di assise di Caltanissetta nel corso del giudizio di primo grado del c.d. "Borsellino 1" il 2/11/1995 e, poi sottopostosi ad ulteriore esame in data 12/12/1995, aveva spiegato il gesto come frutto delle pressioni dei familiari in un momento di sua particolare debolezza.

Era poi emerso nei primi giudizi per la strage di via D'Amelio, in particolare nel "Borsellino 1" e nel "Borsellino bis", che Scarantino aveva disponibilità dei verbali delle proprie dichiarazioni e se li faceva rileggere da Fabrizio Mattei e da Michele Ribaudò, che vi appuntavano annotazioni esplicative e precisazioni.

La circostanza fu anche oggetto di approfondimento istruttorio in dibattimento, come si vedrà in seguito.

Rosalia Basile tornò a vivere con il marito nel 1996; Scarantino aveva potuto incontrare i figli all'epoca non conviventi e non protetti a Roma il 17/02/1996. Poi dal 22/02/1996 aveva nuovamente cambiato sede per dieci volte e spesso veniva alloggiato in hotel.

La convivenza con i suoi familiari era ripresa ad Albano dal 10/6/1996, quando la moglie e i figli erano rientrati nel circuito del servizio di protezione.

Da questa data al 22/09/1997 Scarantino aveva affrontato altri sette spostamenti. Nell'ultimo sito di Sarmede di Rubano, in provincia di Padova, era rimasto fino al suo rientro in carcere il 17/09/1998.

In quel periodo le manifestazioni di insofferenza alle prescrizioni del programma si erano moltiplicate così come le sue lamentele per i pretesi inadempimenti alle promesse a suo dire fattegli da organi istituzionali.

Per questo il 28 febbraio 1996 aveva dichiarato di essersi presentato nel carcere di Rebibbia per esservi recluso, a suo dire su sollecitazione della moglie e allo scopo di poterla incontrare senza il rischio di vendette trasversali. Ma la circostanza non era stata confermata da comunicazioni ufficiali.

Il 3 aprile 1996 aveva preso contatto telefonicamente con i NOP dichiarando di voler essere arrestato. Al personale addetto alla sua sicurezza aveva comunicato di non volere rimanere nell'albergo dove si trovava ed era stato trasferito in altro albergo.

Il 27 maggio 1996 si era presentato di nuovo al carcere di Rebibbia dichiarando di voler essere arrestato e di non volere più proseguire la collaborazione. In questo caso la notizia era ufficiale e veniva diramata alle autorità competenti.

Risultava informalmente che in precedenza il 20 febbraio si era presentato alla casa circondariale di Venezia per essere arrestato.

Il 4 giugno 1997 in presenza di personale del NOP di Bologna, dopo aver appreso che alcune sue istanze non erano state accolte, aveva presentato istanza al Procuratore di Caltanissetta, chiedendo di essere trasferito in carcere.

Il 18 agosto 1997 aveva riconsegnato i documenti di copertura personali apprestatigli dal servizio, dichiarando di voler rientrare in carcere e cominciando al contempo uno sciopero della fame.

Aveva in quell'occasione specificato quali promesse erano state disattese e le aveva elencato come segue: mancato trasferimento all'estero con la famiglia; mancato inserimento in una attività lavorativa in proprio; diniego di consenso a denunciare i quotidiani che avevano pubblicato la sua foto e quella di sua moglie.

Il 21 agosto 1997 la Questura di Savona aveva comunicato che Scarantino si era presentato in quel carcere per essere arrestato.

Il 28 novembre 1997 Scarantino aveva presentato istanza alla Direzione nazionale antimafia con la quale dichiarava di non volere più collaborare e chiedeva di essere trasferito in carcere; anche in questa occasione aveva lamentato il mancato adempimento di promesse.

Ulteriore istanza aveva inviato il 2 dicembre 1997 alla Corte di Assise e al Procuratore della Repubblica di Caltanissetta, per essere trasferito in carcere, interrompendo la sua collaborazione.

Ancora il 12 giugno 1998 Scarantino aveva presentato una nuova istanza con la quale chiedeva la restituzione dei documenti originali per potersi costituire in carcere.

Dopo questo accidentato percorso, Scarantino era stato chiamato a deporre nel giudizio di primo grado del procedimento c.d. "Borsellino bis" e all'udienza del 15 settembre 1998 aveva ritratto tutto sostenendo di nuovo di avere riferito fino ad allora solo falsità; la ritrattazione era stata ribadita alle udienze del 24 settembre 1998 e del 19 ottobre 1998 dinanzi alla Corte di assise di appello del procedimento c.d. "Borsellino 1".

4. I processi a carico dei soggetti ritenuti responsabili della strage di via D'Amelio

Il giudizio, che aveva avuto origine dalle prime indagini e dagli atti investigativi oggetto delle odierne imputazioni, si era concluso con la sentenza della Corte di assise di Caltanissetta del 27/01/1996, che, ritenendo attendibili le accuse di Vincenzo Scarantino (e quindi anche le dichiarazioni spontanee con le quali aveva spiegato la "ritrattazione televisiva") e valorizzando le dichiarazioni di Salvatore Candura e Francesco Andriotta, aveva ritenuto responsabile lui, Salvatore Profeta, Giuseppe Orofino e Pietro Scotto della strage di via D'Amelio; aveva condannato Scarantino alla pena di diciotto anni di reclusione, così ridotta per la concessione del beneficio riservato a chi ha prestato collaborazione con la giustizia, e tutti gli altri coimputati alla pena dell'ergastolo.

La sentenza era passata in giudicato solo per Scarantino, in quanto non impugnata né dall'imputato collaboratore né dal P.M.

Nel resto era stata parzialmente modificata dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta che, con sentenza del 23/01/1999, aveva riqualificato la condotta di Orofino da partecipazione alla strage in mero favoreggiamento e aveva assolto Pietro Scotto.

La versione dei fatti offerta da Scarantino e apprezzata come attendibile – le dichiarazioni di Salvatore Candura erano state ritenute rilevanti al solo fine di dare

conferma a quelle di Scarantino – era stata cristallizzata nella ricostruzione della sentenza secondo le scansioni delineate nel narrato ricavabile dai verbali di interrogatorio al P.M., pur non senza evidenziare discrasie che tuttavia non erano state considerate decisive alla luce degli altri riscontri acquisiti.

Dal racconto di Scarantino si ricavava la riunione “operativa” per discutere dell’attentato, alla quale il collaboratore avrebbe partecipato nella villa di Giuseppe Calascibetta, alla presenza di Salvatore Riina, Salvatore Biondino, Pietro Aglieri, Carlo Greco, Salvatore Profeta, Giuseppe Graviano, Salvatore Tinnirello, Francesco Tagliavia e, all’esterno della sala, di Natale Gambino, Nino Gambino, Salvatore La Mattina e Cosimo Vernengo.

Quindi, sempre secondo il racconto di Scarantino, subito dopo la riunione egli era stato incaricato dal cognato Profeta di procurare un’autovettura di piccola cilindrata (oltre che una bombola di gas) e per adempiere al compito affidatogli si era rivolto a Salvatore Candura invitandolo a rubare una vettura Fiat 126 che aveva tenuto in un primo momento in una “porcilaia” a disposizione di Luciano Valenti.

Il venerdì prima della strage la Fiat 126 era stata trasportata presso il garage di Orofino.

Il sabato mattina Scarantino aveva assistito ad un incontro presso il bar Badalamenti fra Gaetano Scotto e Cosimo Vernengo assieme a Natale Gambino, e Gaetano Scotto aveva detto in quell’occasione, che per l’intercettazione era tutto a posto.

Lo stesso giorno la Fiat 126 era stata condotta all’interno del garage di via Messina Marine di Orofino per essere caricata di esplosivo e fu necessario spingerla, perché l’autovettura aveva problemi di malfunzionamento, mentre Scarantino con altri era rimasto a sorvegliare la zona.

La domenica mattina, la Fiat 126 era stata portata in piazza Leoni, lì consegnata a Pietro Aglieri e infine collocata dinanzi l’ingresso dello stabile di via D’Amelio successivo teatro dell’esplosione.

I giudici evidenziavano contraddizioni sulla data in cui si era tenuta la riunione alla villa di Calascibetta (prima indicata nel 24-25 giugno, poi collocata ai primi di luglio), sul luogo in cui Candura aveva consegnato la Fiat 126, sul coinvolgimento di Luciano Valenti nel furto insieme a Candura (successivamente smentito), sulla presenza di Salvatore Tomaselli al momento della consegna, sulla pregressa disponibilità dell'autovettura impiegata per la strage da parte di Scarantino, ma ritenevano che non incidessero significativamente sul nucleo centrale dei fatti narrati e che, escusso in dibattimento, lo stesso Scarantino aveva fornito, riguardo alle discrasie a lui contestate, plausibili giustificazioni che nella motivazione della sentenza venivano dettagliatamente vagliate.

I giudici affrontavano anche la vicenda della c.d. "ritrattazione televisiva", premettendo che si trattava di evento esterno al giudizio, e non di dato probatorio processuale, e ricostruendo la vicenda sulla base del racconto dello stesso Scarantino che aveva riferito di avere contattato il giornalista a seguito di gravi intimidazioni e di pressioni subite ad opera dei suoi familiari. In effetti la registrazione non venne mai acquisita né vennero sentiti il giornalista e gli altri soggetti coinvolti; fu sentita la moglie di Scarantino, Rosalia Basile che fu ritenuta inattendibile perché per un verso aveva ammesso di aver minacciato il marito di lasciarlo se non avesse ritrattato, ribadendo che i figli e gli altri familiari si vergognavano di lui, per altro verso aveva sostenuto di averlo minacciato per avere appreso da lui che tutto ciò che aveva riferito era falso. E quest'ultima circostanza era stata nettamente smentita da Scarantino davanti ai giudici della Corte di assise.

Soprattutto per effetto delle dichiarazioni di Vincenzo Scarantino, egli stesso e Salvatore Profeta vennero responsabili di essersi procurati la disponibilità dell'autovettura rubata alla Valenti, di averla riempita d'esplosivo e condotta la domenica mattina, in piazza Leoni ove veniva consegnata ad Aglieri Pietro; Giuseppe Orofino veniva ritenuto responsabile di essersi procurato la disponibilità delle targhe e dei documenti di circolazione di altra autovettura Fiat 126 (quella della Sferrazza),



apponendoli alla prima autovettura allo scopo di consentirne una sicura circolazione e collocazione nel luogo della prevista esplosione.

A Pietro Scotto si addebitava di avere effettuato un intervento sull'utenza telefonica della famiglia Fiore-Borsellino al fine di intercettarne le telefonate e individuare l'ora in cui il giudice Borsellino avrebbe dovuto recarsi a trovare la madre, Maria Pia Lepanto.

Il giudizio di secondo grado, definito con sentenza della Corte di assise di appello di Caltanissetta con sentenza del 23/1/1999, si concluse con l'assoluzione di Pietro Scotto e di Giuseppe Orofino dal delitto di strage, mentre era stata confermata la condanna di Salvatore Profeta.

La motivazione della sentenza spiega che solo il nucleo fondamentale del racconto di Scarantino poteva essere ritenuto attendibile perché riscontrato e atteneva alla porzione esecutiva della strage, alla quale egli poteva effettivamente aver partecipato in relazione alle caratteristiche del suo profilo criminale, e quindi a quella parte di attività da lui svolta quando Salvatore Profeta e Pietro Aglieri gli avevano chiesto di procurare una macchina di piccola cilindrata ed egli aveva incaricato Candura di rubare la Fiat 126, poi messa a disposizione degli esecutori.

La sentenza riteneva invece del tutto inattendibili le sue dichiarazioni con riguardo alle riunioni e alle altre fasi dell'attività criminale, in particolare soffermandosi su quanto da lui dichiarato in ordine alla presenza alla villa di Calascibetta di Salvatore Cancemi, Gioacchino La Barbera, Mario Santo Di Matteo, Giovanni Brusca e Raffaele Ganci; aveva infatti scambiato nell'album fotografico Di Matteo e La Barbera fra loro o con altri soggetti, attribuendo loro anche caratteristiche somatiche ben diverse, non aveva saputo individuare Cancemi, né riconoscere Brusca e Ganci e la loro indicazione come presenti alla riunione era stata tardiva.

Con riguardo alle dichiarazioni di Andriotta, sul quale pure venivano formulati rilievi critici in ordine al suo atteggiamento volto affannosamente ad assicurarsi benefici premiali, la Corte affermava che comunque i dettagli che egli forniva erano talmente

specifici ed originali da non poter provenire né essere conosciuti da fonti diverse dallo Scarantino.

Nel giudizio di appello erano confluite risultanze successive a quelle valutate nel giudizio di primo grado.

Nel corso delle indagini alle dichiarazioni di Scarantino, Candura e Andriotta si erano aggiunte le dichiarazioni di altri collaboratori, già esponenti di spicco di "cosa nostra", Giovan Battista Ferrante, Calogero Ganci e Salvatore Cancemi e sulla base del loro contributo era stata esercitata l'azione penale per concorso nella strage anche a carico di Salvatore Riina, Salvatore Biondino, Pietro Aglieri, Giuseppe Graviano, Francesco Tagliavia, Lorenzo Tinnirello; nello stesso giudizio, il c.d. "Borsellino bis", era stata esercitata l'azione penale nei confronti di altri soggetti indicati come correi da Scarantino, in particolare Gaetano Scotto, Cosimo Vernengo, Natale Gambino, Giuseppe La Mattina, Giuseppe Urso e Gaetano Murana.

Nel corso del dibattimento di primo grado del c.d. "Borsellino bis" Scarantino era stato sentito all'udienza dell'08/03/1997 e aveva ribadito la versione dei fatti circa la sua partecipazione alla strage e circa la partecipazione dei correi indicati sin dall'inizio (anche in relazione a queste dichiarazioni è formulata contestazione di concorso in calunnia a carico di Bò); aveva inoltre continuato a confermare la sua volontà di collaborare e aveva fornito altri particolari sulla vicenda anche nelle successive udienze dedicate alla prosecuzione del suo esame e controesame del 12, 13, 14 e 15/05/1997.

Tuttavia, all'udienza del 15/09/1998 Scarantino di nuovo e platealmente (e stavolta nel corso di un dibattimento dinanzi ad una Corte e non con un'intervista televisiva) ritrattò tutte le sue accuse, sostenendo che egli non era a conoscenza di nulla.

Le dichiarazioni furono prodotte nel giudizio di appello del "Borsellino 1" contestualmente pendente e Scarantino anche dinanzi alla Corte di assise di appello fu nuovamente sentito alle udienze del 24/09/1998 e del 19/10/1998, nel corso delle quali confermò anche davanti a quei giudici la sua ritrattazione, sostenendo di non avere mai detto la verità perché non era a conoscenza di nulla.



Ma, come si è detto, la Corte di assise di appello nella sentenza del 23/01/1999 del c.d. "Borsellino 1" aveva ritenuto che le prime dichiarazioni di Scarantino nel loro nucleo essenziale avessero ricevuto robusti riscontri sulle dinamiche da lui descritte e che la ritrattazione fosse dovuta alle pressioni esterne esercitate, anche attraverso la moglie e altri esponenti del suo nucleo familiare, da elementi dell'ambiente di "cosa nostra".

Già in quell'occasione Scarantino aveva prefigurato uno scenario di pressione e condizionamento da parte del dott. Arnaldo La Barbera e del dott. Mario Bò che veniva dettagliatamente sintetizzato nella sentenza di appello del c.d. "Borsellino 1" (pagg. 309-318, trascritte nella sentenza impugnata alle pagg. 23 e seguenti).

Tuttavia i giudici di appello del "Borsellino 1", che pure espressero un severissimo giudizio sull'inattendibilità del racconto di Scarantino circa la riunione di villa Calascibetta e sulle diverse ricostruzioni offerte nel tempo da costui, presero atto del passaggio in giudicato della sentenza che accertava la sua responsabilità ma ritennero di svolgere una valutazione particolarmente rigorosa anche perché frattanto era emersa l'attività di studio che con Scarantino era stata svolta dagli operanti Fabrizio Mattei e Michele Ribaudò, a seguito della produzione del "promemoria" e dalle annotazioni sugli interrogatori, riconosciute dallo stesso Mattei, all'udienza del 28/11/1998, nel corso della quale aveva ammesso di avere annotato le contraddizioni che lo stesso Scarantino rilevava.

Secondo la Corte, *"se tale inusuale attività non implica, per sé stessa, che le dichiarazioni rese in dibattimento non siano vere e che l'eventuale soluzione dei contrasti non sia reale sol perché è il risultato di uno studio accurato, impone, tuttavia, una maggiore cautela nella valutazione delle dichiarazioni dibattimentali di Scarantino Vincenzo, nella parte in cui vengono "sante" le contraddizioni."*

La sentenza di appello del "Borsellino 1" fu poi confermata dalla Corte di cassazione in data 18/12/2000.

4.1. Il processo c.d. "Borsellino bis"

Poco tempo dopo era stato definito il giudizio di primo grado del c.d. "Borsellino bis" nel quale erano confluite le varie dichiarazioni e ritrattazioni di Scarantino; con sentenza del 13/02/1999 la Corte di assise di Caltanissetta aveva assolto Cosimo Vernengo, Natale Gambino, Giuseppe La Mattina, Giuseppe Urso e Gaetano Murana dal concorso in strage, condannandoli solo per il reato di cui all'art. 416*bis* c.p.; l'unico dei soggetti chiamati in correità da Scarantino condannato all'ergastolo era stato Gaetano Scotto.

Nel corso di quel giudizio era avvenuta la seconda ritrattazione di Scarantino (dopo quella "televisiva" poi smentita con il successivo interrogatorio nello stesso giorno ai P.M. e quindi con le dichiarazioni spontanee dinanzi alla Corte di assise del "Borsellino 1"); in realtà la prima ritrattazione dibattimentale, alla quale seguì quella dinanzi ai giudici di appello del "Borsellino 1".

La Corte del processo "Borsellino bis" aveva ritenuto le dichiarazioni di Scarantino e Andriotta prive di riscontri con riguardo ai soggetti, dei quali – per questa ragione – aveva disposto l'assoluzione.

Nel contesto di un'articolata motivazione che valutava ogni segmento delle loro propalazioni per verificare la sussistenza di riscontri individualizzanti, la Corte formulava un giudizio di attendibilità solo ai primi tre interrogatori di Scarantino (quelli del 24/6/1994, del 29/6/1994 e del 15/7/1994) e non mancava di ritenere provata l'attività materiale di sostegno e studio dei verbali che con lui era stata eseguita da Mattei e Ribaudo; pur non considerandola di per sé idonea a comprometterne la genuinità, sottolineava il fatto che essa imponeva particolare prudenza nella valutazione di quanto egli aveva successivamente narrato.

Successivamente il 19/01/2002 Scarantino aveva ripreso la sua collaborazione con la giustizia.

Ma frattanto la Corte di assise di appello di Caltanissetta nel processo “Borsellino bis” con sentenza del 18/03/2002 aveva accolto l’appello del P.M. e aveva condannato per il reato di strage anche gli altri imputati assolti in primo grado, ribaltando radicalmente il giudizio sull’attendibilità di Scarantino e di Andriotta e ritenendo integralmente utilizzabili e riscontrate le loro dichiarazioni e marginali le incongruenze; quanto a Scarantino in particolare le sue dichiarazioni furono apprezzate come “prova fondamentale, essenziale per la ricostruzione della fase esecutiva della strage di via D’Amelio”, la ritrattazione fu considerata conseguente a pressioni esterne mentre la ritrattazione della ritrattazione assunse rilevanza probatoria massima e furono apprezzate come inidonee ad influenzare l’attendibilità di Scarantino le attività di studio svolte con lui da Mattei e Ribaudò.

Sulla gestione della collaborazione e della protezione di Scarantino fu svolta un’ampia istruttoria, escutendo Arnaldo La Barbera, Mario Bò, Fabrizio Mattei, Michele Ribaudò, Giampiero Valenti e Giuseppe Di Gangi.

La Corte di assise di appello in quel procedimento ritenne che tutta l’attività svolta fosse volta ad assicurare sostegno morale e materiale a Scarantino “per dargli certezze e sicurezza, essendo questo rapporto fiduciario con il collaboratore una componente della specifica professionalità degli addetti al servizio”.

E che gli appunti, le annotazioni e i promemoria sui verbali prodotti dai difensori dopo la ritrattazione di Scarantino non potevano deporre per la sua inattendibilità né potevano dimostrare un’attività di indottrinamento da parte degli investigatori, ma fosse da valutarsi come “un doveroso aiuto che degli uomini addetti alla tutela e alla protezione di Scarantino, in un circoscritto periodo di tempo, hanno prestato al collaboratore nel momento in cui questi doveva prepararsi all’esame dibattimentale”.

Fu recuperata la valenza probatoria della ricostruzione della riunione alla villa di Calascibetta e furono svalutate le contrarie dichiarazioni dei collaboratori Cancemi, La Barbera, Di Matteo e Brusca. superando così le ben diverse argomentazioni contenute

nella decisione della Corte di assise di appello del “Borsellino 1”, frattanto divenuta irrevocabile.

La sentenza di appello che, ribaltando il giudizio di assoluzione, riteneva responsabili della strage La Mattina, Urso, Gambino, Vernengo e Murana, fu confermata dalla Corte di cassazione con sentenza del 3/7/2003.

4.2. Il processo c.d. “Borsellino ter”

Parallelamente aveva preso avvio il processo c.d. “Borsellino ter”, instaurato a carico degli altri esponenti di vertice di “cosa nostra” che avevano partecipato alla deliberazione dell’attentato, nonché ad altri uomini delle “famiglie” di cosa nostra che avevano offerto ausilio alle attività di preparazione e prova dell’ordigno esplosivo, oltre che di verifica e di pattugliamento propedeutico all’attentato; imputati erano Mariano Agate, Giuseppe Madonia, Benedetto Santapaola, Bernardo Brusca, Giovanni Brusca, Salvatore Buscemi, Giuseppe Calò, Salvatore Cancemi, Giuseppe Farinella, Raffaele Ganci, Antonino Geraci, Antonino Giuffrè, Filippo Graviano, Michelangelo La Barbera, Giuseppe Lucchese, Francesco Madonia, Giuseppe Montalto, Salvatore Montalto, Matteo Motisi, Bernardo Provenzano, Benedetto Spera, Salvatore Biondo (cl. 1955), Salvatore Biondo (cl. 1956), Cristofaro Cannella, Giovanbattista Ferrante, Domenico Ganci e Stefano Ganci.

Il giudizio si concluse in primo grado con sentenza della Corte di assise di Caltanissetta in data 09/12/1999.

La Corte condannò quali mandanti, nella qualità di componenti la Commissione provinciale di “cosa nostra”, Bernardo Brusca, Giuseppe Calò, Giuseppe Farinella, Antonino Giuffrè, Filippo Graviano, Michelangelo La Barbera, Giuseppe Montalto, Salvatore Montalto, Matteo Motisi e Bernardo Provenzano.

Raffaele Ganci fu condannato nella duplice veste di mandante ed esecutore materiale, Salvatore Biondo (cl 1955), Cristofaro Cannella, Domenico Ganci e Stefano Ganci



quali esecutori e infine quali mandanti, ma nella veste di componenti la Commissione regionale di "cosa nostra", Giuseppe Madonia e Benedetto Santapaola.

Nella ricostruzione delle responsabilità di questi imputati la Corte di assise ritenne che non si dovesse tenere alcun conto delle dichiarazioni di Scarantino, che venivano partitamente esaminate con un'analisi dettagliata degli interrogatori da lui in precedenza resi e senza escuterlo in dibattimento.

Le conclusioni cui giunsero i giudici del "Borsellino ter" li portarono affermare che a Scarantino facesse difetto *"non tanto la qualifica formale di "uomo d'onore" e una combinazione rituale con santina e pungiuta, quanto un effettivo inserimento in "Cosa Nostra" e che costui "non ha la cultura, né il linguaggio, né le abitudini, né la mentalità dell'uomo d'onore: a tale riguardo appare illuminante il confronto con Salvatore Cancemi, che evidenzia come egli sia vissuto solamente ai margini di quel mondo al quale si è vantato di appartenere, ma del quale non ha ben compreso le dinamiche, cedendo vistosamente alle contestazioni di chi, in quel mondo, ha invece rivestito una posizione di capo"*.

Più nello specifico si notava che *"fin dal primo interrogatorio egli ha riferito almeno due circostanze assolutamente non credibili: la ricerca di una "bombola" da far esplodere per realizzare l'attentato e la riunione nella villa del Calascibetta.*

La prima circostanza evidenzia non tanto l'ignoranza dello Scarantino in materia di esplosivi, quanto piuttosto la sua distanza da un'esperienza concreta di preparazione di un attentato come quello di cui si discute. Non è seriamente credibile nemmeno che altri, all'interno di "Cosa Nostra", abbia davvero pensato di far acquistare da chicchessia una bombola da utilizzare in via D'Amelio: lo smentiscono, oltre che il buon senso, anche l'esperienza storica e tecnica allora appena conseguita dall'organizzazione con strage di Capaci.

La riunione nella villa di Calascibetta, verosimilmente, è parto della fantasia dello Scarantino, almeno per come egli ne ha riferito.



E' evidente che egli conoscesse bene l'immobile e il suo arredamento; ciò però non prova che, nelle circostanze riferite, vi abbia avuto luogo un incontro fra le persone che egli ha nominato; il fatto appare inverosimile soprattutto se si tiene conto dei rilievi mossi allo Scarantino da Salvatore Cancemi nel confronto, oltre che della circostanza – francamente assurda – che Salvatore Riina abbia pronunciato le parole decisive per la comprensione del significato di una riunione durata quasi tre ore proprio nel momento in cui lo Scarantino entrò nella stanza per prendere una bottiglia d'acqua dal frigorifero. Circostanza questa, peraltro, che appare assai dubbia, apparendo inverosimile che a persone del rango dello Scarantino fosse consentito anche solo l'accesso temporaneo in luogo in cui il capo di "Cosa Nostra" stava trattando questioni così riservate con altri personaggi di spicco dell'organizzazione".

Pur non escludendo un suo ruolo nel furto e nel reperimento dell'autovettura da utilizzare ai fini dell'esplosione e pur escludendo che vi fossero elementi dimostrativi di alcun indottrinamento di Scarantino, quella Corte di assise aveva concluso, dunque, per l'assoluta inattendibilità di Scarantino.

La sentenza era stata parzialmente riformata dalla Corte di assise di appello con sentenza del 7/2/2002 che aveva accolto l'appello del p.m. avverso le assoluzioni di Francesco Madonia e di Salvatore Biondo (cl. 1956) e li aveva ritenuti responsabili della strage; aveva altresì accolto l'appello degli imputati condannati Santapaola, Giuseppe Madonia, Farinella, Giuffrè, Montalto, Motisi, assolvendoli dal reato di strage e dai reati connessi.

La Corte di cassazione con sentenza in data 17/1/2003 aveva annullato le assoluzioni di Santapaola, Giuffrè, Farinella e Buscemi e disposto un nuovo giudizio su tali posizioni ma nel resto aveva confermato la sentenza della Corte di assise di appello.

Nel nuovo giudizio svoltosi dinanzi alla Corte di assise di Catania furono acquisite le dichiarazioni di Giuffrè, frattanto divenuto collaboratore di giustizia, e anche Santapaola, Buscemi e Farinella furono ritenuti responsabili della strage con sentenza in data 22/4/2006, poi confermata dalla Corte di cassazione in data 18/9/2008.

A conclusione dell'iter giudiziario venne affermato che la strage di via D'Amelio era stata decisa in prima battuta dalla Commissione regionale di "cosa nostra" e poi dalla Commissione provinciale allargata nel corso di una riunione svolta nel periodo prenatalizio del 1991, della quale aveva riferito Giuffrè, nell'ambito di un'ampia strategista stragista che partiva dall'omicidio di Salvo Lima e avrebbe ricompreso anche l'attentato a Giovanni Falcone e l'omicidio di Ignazio Salvo.

Ma le valutazioni sull'inattendibilità di Scarantino, svolte dai giudici della Corte di assise di primo grado, trovarono conferma in tutti i successivi gradi di giudizio.

5. La collaborazione di Gaspare Spatuzza

Il 02/07/1997 era stato arrestato Gaspare Spatuzza, affiliato alla famiglia di "cosa nostra" di Brancaccio fino ad allora latitante, e di cui verranno accertate le responsabilità nelle stragi del 1993 e di altri gravi delitti.

Dopo una lunga detenzione nel giugno 2008 Spatuzza aveva iniziato a collaborare con la giustizia, ammettendo i fatti a lui contestati, ma anche attribuendosi condotte operative di concorso nella strage di via D'Amelio, che sinora non gli erano state mai contestate.

Le sue dichiarazioni smentivano radicalmente la ricostruzione di Candura, Andriotta e Scarantino, perché Spatuzza attribuiva a sé e ad altri componenti della famiglia mafiosa le stesse condotte che avrebbero svolto Candura e Scarantino con riferimento al reperimento della macchina da destinare ad autobomba e delle targhe da applicare ad essa.

Nella sua ricostruzione Spatuzza aveva riferito che Giuseppe Graviano, per il tramite di Cristofaro "Fifetto" Cannella, lo aveva incaricato di eseguire il furto della Fiat 126 ed egli lo portò a termine con l'aiuto di Vittorio Tutino; aveva egli stesso provveduto alla custodia della Fiat 126 prima in un magazzino di Brancaccio, poi in un garage di via Roccella, dove era stata anche effettuata una riparazione ai freni malfunzionanti



dell'autovettura; aveva anche procurato, il sabato prima della strage, un'antenna e una batteria per innescare l'ordigno; nel pomeriggio del sabato insieme a Fifetto Cannella e a Nino Mangano aveva poi spostato la Fiat 126 in un garage di via Villasevaglios e insieme a Tutino aveva rubato le targhe dall'officina dell'ignaro Orofino per consegnarle personalmente a Giuseppe Graviano.

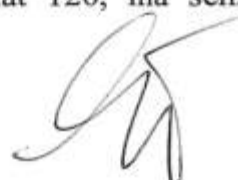
Acquisiti i primi riscontri, le dichiarazioni di Spatuzza erano state contestate ad Andriotta, Candura e Scarantino che nel 2009, dopo alcune resistenze, avevano successivamente ammesso di avere detto il falso a proposito della strage, sostenendo di averlo fatto perché sottoposti a pressioni e vessazioni, ma al contempo anche sollecitati da promesse di benefici da Arnaldo La Barbera e da altri funzionari di polizia.

Nell'aprile del 2011 si aggiungevano a quelle di Spatuzza le dichiarazioni convergenti di Fabio Tranchina, già appartenente alla famiglia mafiosa di Brancaccio con i compiti di autista e di agevolatore della latitanza di Giuseppe Graviano dal 1991 al 1994, divenuto collaboratore di giustizia.

Da queste nuove indagini scaturiva il procedimento c.d. "Borsellino quater", nel quale alcuni imputati di concorso in strage, in particolare Spatuzza, Tranchina, e Salvatore Candura, imputato di calunnia aggravata nei confronti di Salvatore Tomaselli da lui indicato come concorrente con Scarantino nel furto della Fiat 126, venivano giudicati nelle forme del rito abbreviato e ritenuti colpevoli con sentenza del GUP di Caltanissetta in data 13/03/2013 (sentenza confermata – fatta eccezione per Candura successivamente assolto – dalla Corte di assise di appello di Caltanissetta in data 09/01/2015 e dalla Corte di Cassazione in data 30/11/2015).

Il racconto di Spatuzza, debitamente riscontrato in ogni sua parte, disvelava scenari ben diversi da quelli sino allora ricostruiti sulla preparazione della strage.

Più nel dettaglio Spatuzza ha riferito che, mentre era in macchina con Fifetto Cannella (che costituiva il suo tramite con Giuseppe Graviano), questi lo invitò a rubare un'autovettura, specificamente chiedendogli di reperire una Fiat 126, ma senza



precisargli a cosa sarebbe servita; il collaboratore però intuì che dovesse essere utilizzata come autobomba visto che in passato e in particolare per la strage di via Pipitone Federico in danno del dott. Rocco Chinnici era stata usata un'analogha vettura.

L'epoca di questo colloquio, sulla quale Spatuzza non è stato in grado di dare indicazioni precise, è stato collocato dalle sentenze irrevocabili in un arco di tempo che abbraccia i primi sette giorni del mese di luglio 1992.

Spatuzza disse di non essere in grado di rubare un'auto come quella perché quel modello non consentiva l'uso dello "spadino", ma Cannella gli reiterò l'ordine in modo categorico; sicché Spatuzza gli chiese di autorizzarlo ad avvalersi dell'aiuto di Vittorio Tutino, con il quale aveva un particolare rapporto fiduciario, e di fargli sapere se avesse potuto agire sull'intero territorio della città o doveva limitarsi ad operare nel mandamento di Brancaccio. Cannella si riservò di consultare Graviano e qualche giorno dopo gli riferì che poteva avvalersi dell'aiuto di Tutino e che avrebbe potuto operare anche al di fuori del mandamento.

Nel corso di un sopralluogo dell'1/12/2008 Spatuzza indicò con precisione il luogo dal quale era stata asportata l'autovettura di Pietrina Valenti in via Bartolomeo Sirillo tra il 9 e il 10 luglio 1992, che, nonostante frattanto fosse mutato lo stato dei luoghi, coincideva con quello in cui la stessa Valenti aveva riferito di avere parcheggiato l'ultima volta l'autovettura.

Per rubarla lui e Tutino subito dopo cena si erano messi a percorrere la via Oreto nuova a bordo una Renault 5, per poi girare sulla strada che collega la predetta via Oreto Nuova a via Fichi d'India. Quindi, sulla destra, imboccarono una stradina di accesso al cortile di pertinenza di alloggi popolari e vi trovarono posteggiata, sulla sinistra rispetto alla direzione di marcia ed "a spina di pesce" lungo il muro perimetrale dell'edificio, una Fiat 126 di colore rosso.

Tutino si adoperò con fatica sull'autovettura con cacciavite per forzare la serratura e tenaglione per rompere il bloccasterzo e riuscì a forzarla dopo vari tentativi ma non riuscì a metterla in moto; quindi, Spatuzza e Tutino la spinsero a mano fuori dalla



stradina e poi con il muso dell'altra vettura fino ad un garage sito in fondo Schifano nella disponibilità di Spatuzza, dove giunsero nella notte. Compiuta la missione, avvisarono Cannella.

Da quel luogo la macchina fu poi trasferita presso un altro locale, sito nei pressi di Corso dei Mille, in zona Roccella Guarnaschelli (individuato dagli investigatori in uno stabile di via S81 a Palermo), che Spatuzza aveva preso in affitto su richiesta dei Graviano per le necessità della cosca.

Successivamente Spatuzza parlò con Graviano e, rispondendo a sue specifiche richieste, lo informò del luogo dove era stata rubata e del fatto che non risultava appartenere a persone a loro vicine o di loro interesse e dei problemi di frizione e di frenatura del mezzo; Graviano gli raccomandò di sistemare i freni e di distruggere i documenti e ogni oggetto personale presenti nel veicolo. Spatuzza eseguì gli ordini, fece riparare i freni in modo riservato da un amico meccanico presso quello stesso magazzino dove era stata trasferita al quartiere Roccella e acquistò un bloccasterzo per sostituire quello forzato la sera del furto.

Inoltre, nei giorni antecedenti alla strage, Spatuzza era stato raggiunto da Tutino, che gli disse – evidentemente su incarico di qualcun altro, ma la cui identità non gli fu disvelata – che doveva consegnare delle batterie per auto che aveva già in precedenza provveduto ad acquistare. Così Spatuzza accompagnò Tutino, prima dell'orario di chiusura mattutina, dall'elettrauto "Settimo" ubicato in Corso dei Mille, per ritirare questo materiale dopo averne controllato la carica.

In quell'occasione Tutino gli consegnò anche "un antennino" che il collaboratore, assieme alle due batterie, provvide subito a collocare all'interno della Fiat 126, che ancora si trovava nel magazzino di Roccella e dove era tutto pronto anche per poter sostituire le targhe che di lì a poco avrebbe rubato da un'altra autovettura.

Era stato questa volta direttamente Giuseppe Graviano ad incaricarlo di rubare le targhe, ordinandogli tassativamente di agire il sabato pomeriggio precedente alla strage, di prelevarle da autovetture custodite all'interno di autosaloni o officine

meccaniche e senza operare effrazione alcuna, in modo da non rendere possibile alle vittime del furto di accorgersene prima del lunedì successivo. Graviano gli ordinò anche di consegnargli personalmente le targhe all'interno del maneggio dei fratelli Vitale.

Dopo l'incontro con Tutino per la consegna delle batterie e dell'antennino, Cannella chiese poi a Spatuzza di spostare la vettura il sabato precedente la strage, senza dirgli quale ne dovesse essere la destinazione ultima; la regola imposta dai Graviano era quella della massima segretezza nella circolazione interna delle informazioni.

Per questo nessuno all'interno del mandamento seppe delle attività da lui svolte per la strage né lui parlò mai con alcuno di questi fatti dopo l'arresto di Scarantino.

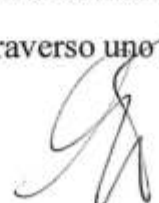
Si recarono, quindi, nel magazzino di Roccella e alla guida della Fiat 126 si pose Spatuzza; Cannella lo precedeva con la sua autovettura. Imboccarono Corso dei Mille e incrociarono Nino Mangano con la sua autovettura.

Dopo aver percorso la via Messina Marine e giunti all'altezza dell'Ucciardone, Spatuzza comprese che anche Mangano stava partecipando al corteo in funzione di battistrada.

Mangano, di lì a poco, lo avvisò di un posto di blocco della Guardia di Finanza e gli consentì di evitarlo e di invertire la direzione di marcia fino a giungere innanzi ad un chiosco di bibite sito al "Borgo Vecchio" (all'altezza di Piazza della Pace) ove le vetture si ricongiunsero in corteo.

Seguendo la macchina di Cannella, Spatuzza giunse in via Don Orione e parcheggiò lungo il marciapiede della strada, sito sul lato sinistro, prima dell'incrocio con via Villasevaglios; scese dall'auto e si diresse verso un bar ubicato all'angolo con via Ruggero Loria dove lo raggiunse Cannella, che gli chiese di risalire a bordo della vettura e di seguirlo.

Facendogli strada a piedi, Cannella lo condusse all'interno di un vano seminterrato di uno stabile posto sulla destra di via Villasevaglios, ove si accede attraverso uno scivolo



Imboccato tale scivolo e svoltato sulla sinistra al termine dello stesso, Spatuzza notò uno dei tanti garages, quello posto di fronte alla sua autovettura che si presentava con la saracinesca aperta ed al cui interno vi erano due uomini, il primo dell'apparente età di cinquanta anni, da lui mai visto prima e mai più rivisto, e il secondo subito riconosciuto in Renzino Tinnirello.

Tinnirello gli dette indicazione per la manovra e la sistemazione dell'auto e gli raccomandò di pulire lo sterzo ed il cambio dalle impronte digitali che vi aveva lasciato.

Nel primo pomeriggio di sabato 18 luglio 1992 (in orario compreso tra le ore 15 e le ore 18), Spatuzza e Tutino si misero alla ricerca delle targhe da consegnare a Graviano, secondo le direttive da lui impartite.

Le ricerche iniziarono lungo il viale della Regione Siciliana (anche in questo caso Graviano aveva autorizzato ad operare su tutto il territorio di Palermo), ma, scavalcato il cancello di una concessionaria FIAT non trovarono alcuna vettura in zona aperta da raggiungere senza forzare locali chiusi.

Si spostarono sulla via Messina Marine e cercarono di entrare all'interno dell'officina Li Puma, ma anche lì non trovarono ciò che cercavano.

Proseguendo sulla stessa arteria all'incirca 150 metri dopo quell'officina, all'altezza dell'ospedale Buccheri La Ferla, Tutino pensò bene di accedere ad una stradina che andava in direzione del mare.

Giunti fino in fondo ad essa, posteggiarono all'interno di un piccolo piazzale e individuarono sulla sinistra rispetto alla direzione di marcia, un capannone che avrebbe consentito loro di introdursi senza procedere ad alcuna effrazione, ma solo approfittando dello spazio rimanente tra la sommità del portone di ingresso ed il tetto dell'edificio; avevano scavalcato il cancello di accesso in modo assai agevole, anche perché non c'erano né cani né strumenti di controllo, e all'interno videro proprio davanti al portone di ingresso, una Fiat 126 di colore bianco e di un modello più vecchio rispetto all'autovettura rubata a Pietrina Valenti. Svitarono le targhe e quindi Spatuzza,



come concordato, si recò, da solo, al maneggio dei fratelli Vitale per incontrare Giuseppe Graviano.

Questi volle sapere dove erano state rubate le targhe e poi lo invitò per il giorno seguente a stare il più possibile lontano da Palermo.

Spatuzza trascorse la domenica con i familiari in un villino che aveva preso in affitto a Campofelice di Roccella e lì apprese della strage.

Il giorno dopo, fatto ritorno a Palermo, si incontrò in un appartamento in via Lincoln con Giuseppe Graviano, che gli fece i complimenti per il suo contributo all'attentato, del quale era soddisfatto perché aveva consentito di dimostrare che loro potevano colpire dove e quando volevano.

Da questa ricostruzione uscivano smentite le dichiarazioni di Vincenzo Scarantino, Francesco Andriotta e Salvatore Candura.

5.1. Il processo "Borsellino quater"

Con il rito ordinario venivano giudicati e con sentenza in data 20/04/2017 della Corte di assise di Caltanissetta venivano ritenuti responsabili della strage di via D'Amelio Salvatore Madonia e Vittorio Tutino e responsabili dei reati di calunnia aggravata Francesco Andriotta e Calogero Pulci.

Anche Scarantino veniva ritenuto responsabile del reato di calunnia aggravata, ma gli veniva concessa la circostanza attenuante di cui all'art. 114, comma 3, c.p. perché la sua volontà criminosa era stata determinata dalle pressioni di soggetti che avevano abusato della propria posizione di potere nei suoi confronti. Per effetto della concessa attenuante il reato di calunnia a suo carico veniva dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.



Anche questa decisione era divenuta irrevocabile a seguito di conferma della Corte di assise di appello di Caltanissetta in data 15/11/2019 e poi della Corte di cassazione in data 05/10/2021.

Alla conclusione di questi giudizi le sentenze ritenevano accertato che le dichiarazioni di Andriotta, Candura e Scarantino contenevano una serie di falsità frammiste a circostanze vere, queste ultime a loro suggerite da altri perché né Scarantino né Candura avevano partecipato alla preparazione della strage né quindi Scarantino aveva confidato alcunchè ad Andriotta.

I giudici del procedimento "Borsellino quater" ritenevano che le circostanze vere non potessero che essere state loro suggerite da inquirenti e funzionari infedeli, che a loro volta le avevano apprese da fonti rimaste occulte, tanto più che il racconto frammisto di dati reali e verificabili e di circostanze inventate era circolarmente riscontrato da tutte e tre le fonti.

Veniva in particolare sottolineato che le false collaborazioni di Scarantino e di Candura erano state precedute per entrambi da colloqui investigativi con il dott. Arnaldo La Barbera e per Scarantino con il dottor Bò.

Questo dato veniva ritenuto logicamente dimostrativo della subornazione dei dichiaranti, anche a prescindere dalla valutazione di attendibilità di Scarantino (considerata assai controversa per le continue oscillazioni del suo comportamento processuale) e dalle generiche dichiarazioni *de relato* dei collaboratori Gaspare Spatuzza e Giovanni Brusca in ordine alle torture che egli avrebbe subito a Pianosa.

Dalla nuova ricostruzione dei fatti, basata sulle più genuine acquisizioni costituite dalle dichiarazioni di Spatuzza, e spazzate via le false dichiarazioni di Scarantino, Andriotta e Candura, emergeva, dunque, che alla fase esecutiva della strage di via D'Amelio avevano partecipato appartenenti al mandamento di Brancaccio e in particolare, oltre allo Spatuzza, Giuseppe Graviano, Cristofaro Cannella e Vittorio Tutino, facenti capo alla famiglia di Brancaccio, Nino Mangano, facente capo alla famiglia di Roccella, Francesco Tagliavia e Lorenzo Tinnirello, facenti capo alla famiglia di Corso dei Mille.

Furono costoro, in base alle direttive di Giuseppe Graviano, ad occuparsi di reperire la Fiat 126 utilizzata per la strage, di praticarvi modifiche e riparazioni ritenute necessarie, di spostarla nel magazzino di via Villasevaglios e di caricarvi infine l'esplosivo.

Vi parteciparono anche Salvatore Cancemi del mandamento di Porta Nuova, Raffaele Ganci, Domenico Ganci e Stefano Ganci del mandamento delle Noce, Giovanbattista Ferrante, Salvatore Biondo detto "il lungo" e il cugino omonimo detto "il corto", coordinati da Salvatore Biondino, reggente del mandamento di San Lorenzo, dal quale i tre dipendevano.

Sicché la pista che portava agli uomini della famiglia mafiosa della Guadagna, tanto coltivata nelle prime indagini e poi nei processi, era rimasta esclusa.

In quel processo, pur essendovi stata dichiarazione di non doversi procedere per prescrizione, può considerarsi accertata la condotta di calunnia contestata a Scarantino; essa sulla base dell'imputazione elevata a suo carico può essere così descritta.

Egli nel corso degli interrogatori e degli esami dibattimentali resi nell'ambito dei procedimenti per la strage di via D'Amelio, aveva incolpato falsamente, pur sapendoli innocenti, Salvatore Profeta, Gaetano Scotto, Cosimo Vernengo, Natale Gambino, Giuseppe La Mattina, Gaetano Murana e Giuseppe Urso di aver partecipato alle fasi esecutive della strage del 19 luglio 1992, reato per il quale Profeta, Scotto, Vernengo, Gambino, La Mattina, Murana ed Urso venivano condannati alla pena dell'ergastolo.

Le false accuse avevano ad oggetto la presenza di Profeta, Vernengo, Gambino, La Mattina e Murana alla riunione organizzativa della strage tenutasi presso la villa di Giuseppe Calascibetta, nel corso della quale Vernengo, Gambino, La Mattina e Murana erano rimasti fuori dal salone in sua compagnia; l'incarico che Profeta gli avrebbe impartito, al termine della predetta riunione, di reperire un'autovettura di piccola cilindrata ed una sostanza contenuta in bombole comunemente utilizzata per tagliare i binari dei treni; l'intervento successivo di Gambino che lo avrebbe avvisato - il venerdì precedente alla strage - di rendersi disponibile per il trasporto della macchina



all'officina di Orofino Giuseppe; l'attività di trasporto della Fiat 126, compiuta insieme a lui da Vernengo e Murana per condurla nel garage di Orofino Giuseppe il venerdì prima della strage; l'intervento di Gaetano Scotto, che aveva reso possibile, attraverso l'opera del fratello Pietro, l'intercettazione del telefono in uso alla madre del dott. Borsellino al fine di avere contezza degli spostamenti del magistrato alla via Mariano D'Amelio.

In particolare su quest'ultimo punto la falsa accusa era stata formulata riferendo di un incontro avvenuto, il sabato mattina precedente la strage, presso il bar Badalamenti nel quartiere della Guadagna, ove Gaetano Scotto sarebbe giunto a bordo di una autovettura guidata dal fratello Pietro (che era rimasto in auto ad attenderlo) e dove avrebbe avuto un colloquio, alla presenza dello stesso Scarantino, con Gambino e Vernengo nel quale aveva esplicitamente fatto riferimento all'avvenuta intercettazione dell'utenza telefonica attestata in via D'Amelio; Scarantino aveva anche riferito di averlo visto – la settimana precedente – a colloquio con le stesse persone e nello stesso bar, ove era giunto, pur sempre a bordo di un'autovettura, in compagnia del fratello Pietro.

La calunnia sarebbe ancora stata articolata raccontando che Gambino lo aveva avvisato il pomeriggio del sabato antecedente alla strage di portarsi presso l'officina di Giuseppe Orofino e che Scarantino, Gambino e Murana erano stati impegnati nell'attività di pattugliamento nei pressi della predetta officina durante il caricamento dell'autobomba; che Profeta, Vernengo e Urso, quest'ultimo nella sua qualità di elettricista, nonché La Mattina, erano stati presenti, il pomeriggio del sabato antecedente alla strage, al caricamento dell'autobomba all'interno dell'officina di Orofino, dove Vernengo aveva fatto ingresso a bordo di un'autovettura Suzuki Vitara di colore bianco; che la Mattina, Murana e Gambino avevano infine partecipato, ciascuno a bordo della propria autovettura, la domenica del 19 luglio 1992 al trasferimento dell'autobomba dall'officina di Orofino Giuseppe a piazza Leoni.



Le condotte contestate erano riferite alle dichiarazioni rese da Scarantino al carcere Pianosa, e poi a Caltanissetta, Torino, Roma e in altro luogo imprecisato.

I verbali di interrogatorio, ai quali faceva riferimento l'imputazione a carico di Scarantino, erano quelli del 24/6/1994 e del 25/11/1994 (con particolare riguardo alla riferita condotta di partecipazione alla riunione tenutasi presso la villa di Calascibetta) per le dichiarazioni rese sul conto di Murana; del 24/06/1994, del 29/6/1994 (in relazione alla riferita condotta di averlo avvisato - il venerdì precedente alla strage - di rendersi disponibile per il trasporto della macchina all'officina di Orofino) e dell'8/3/1997 (con particolare riguardo alla riferita condotta di averlo avvisato il sabato di portarsi presso l'officina di Orofino per svolgere l'attività di pattugliamento durante il caricamento della Fiat 126) per le dichiarazioni rese sul conto Gambino; del 24/6/1994 per le dichiarazioni rese sul conto di Urso; del 24/6/1994 e dell'8/3/1997 (con particolare riguardo alla riferita condotta di essere stato presente al caricamento dell'autobomba all'interno dell'officina di Orofino il sabato pomeriggio precedente alla strage) per le dichiarazioni rese sul conto di La Mattina; sempre del 24/6/1994 per le dichiarazioni rese sul conto di Vernengo e nonché dello stesso verbale e di quello del 29/6/1994 (con particolare riguardo alle dichiarazioni relative all'incontro avuto col Vernengo e Gambino la settimana precedente alla strage nel bar Badalamenti) per le dichiarazioni rese sul conto di Scotto; del 24/6/1994 e del 24/5/1995 (con particolare riguardo alle dichiarazioni relative alla presenza, il sabato antecedente alla strage, al caricamento dell'autobomba all'interno dell'officina di Orofino) per le dichiarazioni rese sul conto di Profeta.

Si tratta delle medesime dichiarazioni e dei medesimi verbali che sono richiamati nelle imputazioni a carico di Mario Bò, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, che li vede imputati in concorso con Scarantino per il reato di calunnia, come istigatori.

Dagli elementi acquisiti a fondamento di questa imputazione a carico di Scarantino e dalla nuova ricostruzione della vicenda alla luce delle dichiarazioni di Spatuzza ha avuto origine anche il presente giudizio, oltre che il giudizio di impugnazione

straordinaria ai sensi degli artt. 630 e segg. c.p.p., celebratosi dinanzi alla competente autorità della Corte di appello di Catania e definito dalla sentenza irrevocabile del 13/7/2017, che ha accolto l'istanza di revisione del giudicato in favore degli imputati ingiustamente condannati sulla base delle false accuse dello stesso Scarantino, disponendone l'assoluzione.

Con la sentenza del 20/4/2017 la Corte di assise di Caltanissetta decideva, *"in considerazione di quanto è stato accertato sull'attività di determinazione realizzata nei confronti dello Scarantino, del complesso contesto in cui essa viene a collocarsi, e delle ulteriori condotte delittuose emerse nel corso dell'istruttoria dibattimentale (tra cui proprio quella della sottrazione dell'agenda rossa), di disporre la trasmissione al Pubblico ministero, per le eventuali determinazioni di sua competenza, dei verbali di tutte le udienze dibattimentali, le quali possono contenere elementi rilevanti per la difficile ma fondamentale opera di ricerca della verità nella quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta è impegnata"*.

Nel corso dell'anno 2018, ricevuti i verbali trasmessi da quella Corte, la Procura di Caltanissetta aveva avviato nuove indagini e aveva proceduto all'iscrizione nel registro degli indagati degli odierni imputati Bò, Mattei e Ribaudò, nonché dei magistrati all'epoca in servizio presso gli uffici del distretto della Corte di appello di Caltanissetta, disponendo per questi ultimi la trasmissione all'autorità giudiziaria competente ex art. 11 c.p.p.

6. Le motivazioni della sentenza impugnata a carico di Mario Bò, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudò, componenti del gruppo investigativo "Falcone e Borsellino"

Nella sentenza impugnata, dopo avere esaminato dettagliatamente tutte le vicende processuali precedenti relative alle condotte di partecipazione alla strage di via D'Amelio, venivano approfonditi gli elementi, che, sviluppando le valutazioni formulate nei precedenti giudizi, ma in special modo nel c.d. "Borsellino quater", secondo l'ipotesi di accusa, dimostravano le gravi violazioni di legge di cui si sarebbero

resi responsabili Mario Bò, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudò, in concorso con Arnaldo La Barbera.

Il Tribunale premetteva che, alla luce delle sentenze divenute irrevocabili nei due tronconi in cui si era diviso il procedimento c.d. "Borsellino quater" (a seconda del rito, abbreviato o ordinario, scelto dagli imputati), dovevano considerarsi accertati definitivamente alcuni segmenti della preparazione e della fase esecutiva della strage di via D'Amelio nei limiti in cui Gaspare Spatuzza ne fu partecipe, cioè fino alla consegna delle targhe rubate, dopo il furto e il trasferimento della Fiat 126 della Valenti nel garage di via Villasevaglios.

Non sono stati acquisiti elementi sufficienti per ricostruire compiutamente la fase dell'imbottitura e del collocamento dell'autovettura sul luogo dell'esplosione, né l'identità di tutti i soggetti del commando che agì in Via D'Amelio, né chi ebbe materialmente ad azionare il congegno di detonazione dell'ordigno (e da dove), visto che, secondo le direttive impartite da Salvatore Riina, le attività più rilevanti di interesse dell'organizzazione, al pari degli accordi deliberativi tra gli esponenti di vertici, dovevano essere compartimentalizzate.

Il Tribunale di Caltanissetta respingeva le deduzioni difensive in ordine alla credibilità della ricostruzione di Spatuzza, richiamando le plurime e articolate verifiche di attendibilità svolte nelle sentenze emesse sia a seguito del procedimento "Borsellino quater" sia in altri giudizi nei quali era stato sentito.

Sottolineava in ogni caso il suo ruolo di sicuro rilievo nella famiglia mafiosa di Brancaccio, per la sua vicinanza ai Graviano e per il suo reclutamento nel gruppo di fuoco (a differenza della posizione assai più inverosimile di uomo d'onore riservato attribuitasi da un piccolo delinquente di borgata come Scarantino), e confutava i dubbi avanzati dalla difesa su dettagli tecnici del suo racconto, evidenziandone l'assoluta novità e i plurimi e anche minuti riscontri acquisiti dopo la verifica delle sue dichiarazioni.

Esaminava quindi tutte le anomalie registratesi nella prima fase delle indagini:



- 1) l'annuncio su Agenzia ANSA, che cita fonti investigative, dell'uso di una Fiat 126, dopo un'ora dalla strage e un giorno prima del rinvenimento del bloccomotore, nonché il sopralluogo eseguito dagli investigatori presso l'officina di Orofino subito dopo la sua denuncia del furto delle targhe del 20/7/1992 nelle ore ben antecedenti a quella (successiva alle 13,00) in cui si ebbe contezza che il bloccomotore fosse di una Fiat 126;
- 2) l'irrituale inserimento del SISDE nella prima fase delle indagini con un deciso orientamento delle investigazioni su Vincenzo Scarantino e sull'esaltazione dei suoi legami familiari con esponenti di mafia;
- 3) i contenuti di queste note che o anticipavano notizie non ancora diffuse, come quella del 13/8/1992, che parlava dell'individuazione del luogo dove era stata custodita l'autobomba quando gli investigatori non disponevano di alcun elemento, oppure orientavano le indagini, come quella del 10/10/1992, che ricostruiva, esaltandone la reale valenza, lontani legami familiari di Scarantino con esponenti della mafia, ad appena due settimane di distanza dal suo arresto, mentre al carcere di Venezia La Barbera faceva assegnare in cella con lui il suo confidente Vincenzo Pipino al fine di provocarne la confessione circa la sua partecipazione alla strage;
- 4) le prime false dichiarazioni di Salvatore Candura, definito come "la vera e propria tara genetica di tutta la vicenda", e che costituirono la prima tappa di avvicinamento alla figura di Scarantino in un contorto percorso segnato da condizionamenti e ripensamenti; intanto Candura fu individuato dopo le intercettazioni sull'utenza della vittima del furto della Fiat 126 utilizzata per l'esplosione, Pietrina Valenti, che peraltro si era anche rivolta a lui per recuperare l'autovettura prima di denunciarne la sottrazione alle autorità; fu poi arrestato con Luciano Valenti per altri reati emersi pure dalle intercettazioni (rapina e violenza sessuale in danno di Cinzia Angiulli); fu sottoposto a pressioni investigative non agevolmente ricostruibili a fronte delle sue ondivaghe dichiarazioni affinché confessasse di avere rubato la macchina e accusasse Scarantino e Profeta, con i quali agli investigatori era noto che avesse rapporti (il



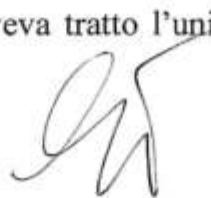
Tribunale di Caltanissetta, nell'esaminare le plurime modifiche del racconto nelle sue ricostruzioni, anche proposte nello stesso contesto propalatorio, ne sottolinea "la cifra di tutta la sua equivoca doppiezza", che lo rendeva inaffidabile nelle parte in cui indicava gli autori delle pressioni subiti e le condotte da loro poste in essere ai suoi danni); fu autore anch'egli di un'opera di pressione con modalità suggestive e ricattatorie in danno di Luciano Valenti, soggetto fragile e affetto da patologia psichiatrica conclamata, che convinse ad assumersi la responsabilità del furto del quale in un primo tempo lo aveva accusato; cambiò poi versione per prendere su di sé la responsabilità del furto (quando erano emerse le sue pressioni sul compagno di cella), chiamare in correità Scarantino, come mandante del furto, e sostenere questa ricostruzione nei primi processi per la strage, dove almeno nel "Borsellino 1" e nel "Borsellino bis" era stato ritenuto credibile;

5) il Tribunale dà altresì conto del fatto che, dopo le dichiarazioni di Spatuzza, negli interrogatori del 24/11/2008 e del 9/3/2009, Candura aveva ancora insistito sulla ricostruzione che lo vedeva protagonista del furto resistendo a tutte le contestazioni in senso contrario e addirittura consegnando un memoriale (che diceva di avere scritto per pubblicarlo come romanzo) in cui raccontava le traversie della sua collaborazione; ma il giorno dopo, il 10/3/2009, in un nuovo interrogatorio, aveva ritrattato tutto, affermando di non aver rubato la Fiat 126 e di essersi solo interessato al recupero su richiesta dalla Valenti, sostenendo di essersene accusato dopo le pressioni del dott. Arnaldo La Barbera e riferendo di avere più volte rappresentato a lui e ai funzionari che lavoravano con lui di essere estraneo ai fatti, ricevendo da loro rassicurazioni e inviti a proseguire nella "collaborazione"; e, secondo il Tribunale, al netto dell'impossibilità di poggiare ogni valutazione sulle responsabilità penali degli imputati sulla base delle sue dichiarazioni e dell'assenza di alcun utile ricordo sui fatti da parte degli operanti dell'epoca (le cui omissive ricostruzioni vengono considerate sintomatiche del "clima di omertà istituzionale che tutt'ora permane sui fatti per cui è procedimento"; cfr. pag. 423 della sentenza impugnata), la vicenda di Candura



dimostra l'impropria direzione impressa alle indagini per mantenere l'attenzione al territorio della Guadagna e a determinati protagonisti;

6) ulteriore conferma proviene dalla vicenda della collaborazione di Francesco Andriotta, ritenuto responsabile del reato di calunnia dalla Corte di assise di Caltanissetta nel processo "Borsellino quater", con sentenza oramai irrevocabile, alla cui ricostruzione viene fatto integrale rinvio; le sue prime dichiarazioni erano state rese il 14/09/1993 in un interrogatorio davanti al P.M. dott.ssa Boccassini, dopo che era stato trasferito dal carcere di Saluzzo a quello di Busto Arsizio e allocato in modo da condividere spazi con Scarantino dal 3 giugno al 23 agosto dello stesso anno, e aveva riferito di confidenze avute dallo stesso Scarantino che gli aveva confessato di avere effettivamente commissionato al Candura il furto della Fiat 126 e di averne poi curato la custodia prima della preparazione con l'esplosivo; Andriotta aveva poi aggiunto altri particolari, dando varie giustificazioni alle discrasie e alle aggiunte nei successivi interrogatori del 04/10/1993, del 25/09/1993, del 17/01/1994, del 29/10/1994 e del 26/01/1995, ma già la sentenza di primo grado del c.d. "Borsellino bis" aveva notato il suo atteggiamento proteso all'affannosa ricerca di benefici dopo la sua condanna all'ergastolo, ne aveva sottolineato la "modesta attendibilità" e aveva valorizzato solo le circostanze da lui riferite, che egli non avrebbe potuto altrimenti conoscere al momento degli interrogatori se non da Scarantino, che ancora non aveva iniziato a collaborare. E in effetti già nel primo interrogatorio del 14/09/1993 Andriotta aveva parlato problemi meccanici della Fiat 126 utilizzata come autobomba, un particolare di cui parlerà Candura solo tre mesi dopo nell'interrogatorio del 19/12/1993, di cui pure riferirà Scarantino ma quando inizierà la sua "collaborazione" nel giugno del 1994 e che risulta conforme al vero perché lo riferirà ben più credibilmente Spatuzza. Da questo elemento, che effettivamente è vero, ma che Scarantino non poteva avere vissuto visto che era estraneo alla preparazione della strage né avrebbe potuto apprendere da altre fonti perché non era emerso in nessun atto indagine e che quindi conseguentemente non avrebbe potuto confidare ad Andriotta, prima che ne parlasse anche Candura, la sentenza del processo "Borsellino quater" aveva tratto l'univoca



conclusione che Andriotta fosse stato indottrinato da chi di questo particolare vero era a conoscenza e quindi da chi lo aveva convinto a collaborare.

Nell'individuare queste anomalie nelle prime fasi delle indagini, il Tribunale aveva anche sottolineato come fosse emerso che l'indagine era stata sospinta fin dalle prime battute in una direzione circoscritta e concentrata sulla figura del "picciotto" della Guadagna, che non si era riuscito ad indurre a collaborare con l'intervento di Pipino ma che venne progressivamente sottoposto a pressione prima con la dichiarazioni di Candura e poi successivamente con quelle di Andriotta; Scarantino successivamente si era determinato a "collaborare" sostanzialmente assecondando un quadro probatorio costruito su di lui e sorretto già da due chiamate in correità.

6.1. L'induzione di Scarantino a rendere dichiarazioni false e calunniatorie

Il complicato percorso collaborativo, già richiamato nei paragrafi precedenti, era stato valutato dal Tribunale come indicativo delle pressioni e dei condizionamenti degli investigatori che lo avevano gestito.

Ma, dopo le dichiarazioni di Spatuzza, Scarantino fu prima sottoposto il 10/03/2009 a confronto con Candura che già aveva ritrattato e aveva confermato le sue precedenti dichiarazioni negando in un primo tempo di avere ricevuto suggerimenti da La Barbera. Poi, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere in un altro confronto con un collaboratore di giustizia dell'area catanese Giuseppe Ferone (che il 14/08/2009 aveva inviato una lettera ai P.M. di Caltanissetta nella quale li aveva informati di avere appreso da Scarantino e da Andriotta che avevano reso dichiarazioni false sulla strage di via D'Amelio), lo stesso giorno del confronto, il 28/09/2009, aveva deciso di ritrattare definitivamente.

Scarantino ammise di non avere avuto alcun ruolo nella strage di via D'Amelio, di non avere dato alcun incarico per il furto della Fiat 126 e di non essere mai stato uomo d'onore, anche se, essendo cognato di Salvatore Profeta ed essendosi occupato nel



quartiere della Guadagna di spaccio di stupefacenti, aveva eseguito diverse attività di traffico di stupefacenti anche per Pietro Aglieri e Carlo Greco che riponevano fiducia in lui.

Ammise di aver collaborato solo per stanchezza e sotto pressione; riferì che il personale della polizia gli aveva fatto credere che erano state intercettate delle sue allusioni all'autovettura utilizzata per la strage nel corso di alcune conversazioni da lui avute dopo la strage con Raffaella Accetta (con la quale intratteneva una relazione) e che queste sue affermazioni avrebbero potuto essere usate come prova contro di lui; aggiunse che il dott. Arnaldo La Barbera lo sottopose a diversi colloqui investigativi nei quali lo invitava a confessare avvertendolo che le dichiarazioni di Candura smentivano la sua estraneità alla strage; parlò di violenze subite in carcere; ammise di essersi adattato alle richieste di La Barbera nelle sue false "confessioni", di avere inventato tutto sulla riunione di villa Calascibetta e sulla partecipazione di vari mafiosi e di avere individuato l'officina di Orofino solo grazie ai suggerimenti dei poliziotti che lo condussero sul posto durante un sopralluogo a Palermo.

Nel successivo interrogatorio del 19/10/2009 affermò inoltre che le sue dichiarazioni erano state modificate nel corso del tempo, anche seguendo le indicazioni di alcuni poliziotti addetti alla sua sicurezza, Michele Ribaudo e Fabrizio Mattei, che gli avevano fornito appunti e lo avevano indirizzato su cosa e come riferire, tra l'altro curandosi di segnalargli le contraddizioni in cui era incorso nei precedenti interrogatori e le lacune da colmare nel suo racconto.

Poiché Scarantino aveva escluso di avere mai confidato alcuna notizia sulla propria partecipazione alla strage al compagno di cella Andriotta, i due falsi collaboratori sono stati sottoposti a confronto il 30/11/2010 e da esso è emersa anche l'ammissione di Andriotta di essere stato istruito da funzionari di Polizia sul contenuto delle dichiarazioni da rendere al P.M.

Dopo avere dettagliatamente esaminato le dichiarazioni rese da Scarantino sul suo falso percorso collaborativo prima della sua escussione in dibattimento, il Tribunale aveva



rilevato che nel suo racconto l'autore delle maggiori pressioni per orientarlo nella decisione di "collaborare" e per incentivarlo anche nell'"allargarsi", facendogli credere di potere svolgere un ruolo da "nuovo Buscetta", era stato Arnaldo La Barbera.

E d'altronde dalla ricostruzione storica dei colloqui investigativi La Barbera risultava avere effettuato diversi colloqui investigativi con lui. Ma prima della collaborazione, colloqui investigativi erano stati svolti da Mario Bò, rispetto al quale Scarantino aveva riferito solo alcuni episodi di più limitata importanza.

In particolare ha ricordato che Bò insieme a La Barbera nei colloqui investigativi gli avevano fatto notare che Candura Salvatore non avrebbe avuto motivo alcuno per accusarlo falsamente in relazione alla strage di via D'Amelio (così nell'interrogatorio del 28.9.2009, pag. 30); ha sostenuto, quanto alle sue dichiarazioni su Pietro Aglieri, Carlo Greco e Salvatore Profeta all'interno del mandamento mafioso di Santa Maria del Gesù, di avere avuto interlocuzioni sia con Bò sia con La Barbera che gli facevano presente quali fossero i ruoli di costoro, che egli peraltro non aveva del tutto chiari (così nell'interrogatorio del 19/10/2009, pag. 37); ha ricordato il violento alterco avuto a San Bartolomeo a Mare con Bò e con l'agente Giuseppe Di Gangi, originato dalla sua prima ritrattazione televisiva del giugno 1995 con un'intervista al telegiornale "Studio Aperto", circoscrivendola ad una lite scaturita dalle sue proteste sul comportamento dei funzionari di polizia con la moglie, successivamente degenerata alle vie di fatto con Giuseppe Di Gangi che lo aveva acchiappato per il collo e gli aveva puntato la pistola addosso (così nell'interrogatorio del 28/09/2009, pag. 57-58).

Mentre Scarantino riferì che La Barbera gli aveva promesso denaro e benefici penitenziari, disse invece di non ricordare che Bò gli avesse formulato analoghe proposte.

Il Tribunale ha poi riportato la sintesi, contenuta nella richiesta di archiviazione, delle dichiarazioni rese da Scarantino nel procedimento a carico dei magistrati Palma e Petralia dinanzi alla Procura di Messina (proc. n. 109/19 r.g.n.r.), dalle quali emerge che egli ribadiva di avere ricevuto indicazioni dal personale di polizia sulle

dichiarazioni da rendere prima di ogni interrogatorio con i P.M., di essere stato sottoposto ad un costante indottrinamento su come comportarsi fino a quando non aveva preso dimestichezza nel superare le difficoltà in cui lo ponevano le domande degli inquirenti, chiedendo ad esempio di interrompere gli interrogatori per andare al bagno, e di ricevere sempre costanti rassicurazioni dai poliziotti sul fatto che i magistrati avrebbero assecondato la loro impostazione investigativa.

Scarantino era però risultato generico e contraddittorio nelle indicazioni di maggiore interesse per quel procedimento con riguardo alle condotte dei magistrati.

In quelle dichiarazioni aveva comunque ribadito che i verbali sui quali aveva studiato a San Bartolomeo a Mare prima di essere esaminato dalla Corte di assise gli erano stati forniti da Mattei.

Nell'escussione dibattimentale dinanzi al Tribunale per il presente giudizio, Scarantino ha di nuovo confermato di non essere mai stato affiliato a Cosa Nostra e di essere stato ingiustamente accusato fin dall'arresto da Candura, Valenti e dagli investigatori La Barbera, Bò e Ricciardi. Ha riferito ancora delle vessazioni fisiche e psicologiche estreme subite nel carcere di Pianosa, che lo avevano portato a cedere e a collaborare falsamente con la giustizia. Ha descritto in dettaglio le torture, le umiliazioni e le minacce di cui fu vittima, tra le quali il tentativo di farlo passare per sieropositivo, e insieme ad esse le condizioni disumane di detenzione.

Ha inoltre riferito che la sua collaborazione fu gestita principalmente da La Barbera e Bò, con i quali concordava le dichiarazioni da rendere, spesso ricevendo appunti e suggerimenti, e che i magistrati erano considerati "tutta una cosa" con la polizia, non rappresentando un reale ostacolo. Ha raccontato di essere stato indotto a inserire nomi di vari collaboratori di giustizia e mafiosi nelle sue dichiarazioni, anche se molti di questi egli non li conosceva o li aveva appresi solo dai media o dagli investigatori stessi, che gli mostravano album fotografici e gli suggerivano chi accusare.

Ha ammesso di non ricordare molte circostanze e di aver modificato più volte le sue dichiarazioni per adeguarsi alle versioni richieste dagli inquirenti.

La motivazione della sentenza impugnata segnala *“la tecnica espositiva – decisamente confusionaria e con tendenze alla divagazione – di Scarantino”* e in relazione ad essa afferma che egli non si esprimeva distinguendo le condotte ascrivibili a La Barbera e quelle ascrivibili a Bò, mescolandone le attività e considerandoli intercambiabili.

La sentenza altresì rimarca, con riguardo alla descrizione delle modalità con le quali veniva addestrato nella prima fase della collaborazione, *“la tendenza alla generalizzazione accusatoria dello Scarantino che accomuna Bò, Mattei e Ribaudo nell’aver posto in essere una condotta di per sé – già sul piano intrinseco – non può essere nemmeno in astratto calibrata indifferentemente sui tre imputati”* (pag. 701 della sentenza).

Tra le anomalie del suo atteggiamento, il Tribunale segnalava che egli aveva riferito di due colloqui investigativi con La Barbera prima della collaborazione nell’interrogatorio del 29/09/2009, mentre dinanzi al Tribunale ne ha indicati cinque e non ha inteso spiegare il mutamento di versione; che aveva negato di avere avuto un colloquio investigativo a Termini Imerese, che risulta invece documentato alla data del 20/09/1994; che aveva sostenuto di non sapere nulla riguardo al furto della Fiat 126, quando aveva cominciato a collaborare, mentre tutte le informazioni necessarie per il suo racconto erano nell’ordinanza di custodia cautelare a suo carico e avrebbe ben potuto utilizzarle anche senza alcun suggerimento, essendo state esse a lui specificamente contestate nei precedenti interrogatori nei quali si era dichiarato innocente.

Pur nella complessità di un’escussione faticosa, spesso generica e piena di imprecisioni, il Tribunale ha tratto conferma delle vessazioni subite da Scarantino e del fatto che egli, quando si determinò a collaborare, intrattenne dei colloqui investigativi nei quali cominciò a costruire il racconto che avrebbe poi fornito nel suo primo interrogatorio del 24/06/1994, inserendo circostanze in parte realmente da lui vissute nella struttura di un racconto preconfezionato nel suo nucleo essenziale dalle precedenti dichiarazioni di Candura e Andriotta.



Scarantino ha riferito di suggerimenti avuti in prima battuta da La Barbera e, in parte minore, da Bò. Ha raccontato di essere stato costantemente imbeccato dal personale di polizia anche esibendogli album fotografici sia durante la detenzione a Pianosa sia durante i sopralluoghi che fece a Palermo tra il 27 giugno e il 3 luglio del 1994, in questo modo apprendendo i nomi dei soggetti di cui doveva parlare e il luogo dove si trovava l'officina di Orofino.

Rispetto a quanto dichiarato nei verbali al P.M. di settembre e ottobre 2009, in cui Scarantino aveva sostenuto di avere assecondato le contestazioni e di essersi "allargato" in ragione degli incentivi che gli provenivano da La Barbera, nell'escussione dibattimentale ha sostenuto contraddittoriamente che la scelta sulle circostanze da riferire era concordata e guidata di volta in volta dal personale di polizia ma al contempo che egli poteva autonomamente indicare elementi di fantasia a suo piacimento. E così è stato ritenuto inattendibile quando ha affermato di avere inserito nella riunione di villa Calascibetta Cancemi, Di Matteo e Gioacchino La Barbera perché Arnaldo La Barbera gli aveva comunicato che Cancemi lo accusava della strage; il Tribunale non ha considerato verosimile che i suggeritori della collaborazione di Scarantino lo ponessero su una strada che avrebbe stimolato il confronto con altri collaboratori che lo avrebbero smentito e che, come si rileva dalle sue successive escussioni, egli non sapeva nemmeno riconoscere negli album fotografici.

Quanto alle accuse rivolte a Gaetano Scotto, Scarantino aveva affermato di non averlo conosciuto e di averlo individuato solo perché glielo avevano suggerito.

Alla richiesta di specificare chi e quando glielo avessero suggerito aveva così risposto: *"Là gli agenti, il dottor La Barbera, il dottor Bo, 'u personale di 'a Polizia, come hanno fatto Boccadifalco"* (con un riferimento a Boccadifalco luogo nel quale giunsero quando fu organizzato il giro dei sopralluoghi a Palermo il 27/06/1994 nella prima fase della collaborazione e prima dell'interrogatorio del 29/06/1994).

Il Tribunale ha ritenuto che il tenore di queste dichiarazioni non permettesse di "svolgere alcuna individualizzazione a carico di Bò".



Quanto alle accuse rivolte a Profeta, Scarantino si è limitato ad affermare che non avrebbe voluto chiamare in correità il cognato ma di esservi stato costretto senza però indicare da chi.

Quanto ai sopralluoghi del 27/06/1994, che erano serviti per indicargli i luoghi sui quali riferire, Scarantino ha indicato quali funzionari di polizia presenti con lui, Bò, La Barbera, Domenico Militello, Angelo Tedesco, Maurizio Zerilli e tale Giampiero (che era in effetti Giacomo Guttaudauro, che si celava dietro altro nome dinanzi al falso collaboratore e si faceva chiamare così); si tratta delle stesse persone da lui indicate nella deposizione resa nel processo "Borsellino quater".

Sull'attendibilità delle dichiarazioni riguardo alla presenza di Bò il Tribunale esprime perplessità che ritiene insuperabili: *"in primo luogo, sotto il profilo della coerenza intrinseca del narrato, non si capisce come Scarantino possa dirsi sicuro della presenza di Bò nella fase di sopralluogo alla luce della duplice considerazione che, proprio nello stesso racconto di Scarantino, non solo Bò non era con lui nel furgone, ma al contempo l'ex falso pentito della Guadagna non ha mai riferito di essere sceso dal furgone.*

In secondo luogo, deve osservarsi che se è vero che Scarantino inserisce Bò nella fase dei sopralluoghi sin dal Borsellino Quater, non può essere obliterato che nel 1998, in occasione della prima ritrattazione dibattimentale, egli non ebbe a riferire alcunché al riguardo" (p. 720 della sentenza).

Interrogato sulle ragioni della mancata indicazione di Bò nel 1998 Scarantino ha fornito giustificazioni assurde e incomprensibili sul funzionamento della sua mente.

Inoltre il Tribunale lo ha considerato inattendibile anche con riguardo alla genesi del verbale di interrogatorio del 24/06/1994, il primo della sua collaborazione, che a suo dire sarebbe stato preparato da un incontro previo con La Barbera due o quattro settimane prima; in realtà non vi fu alcun colloquio investigativo a Pianosa in quel periodo (ve ne fu uno solo precedente, ma che si svolse lo stesso giorno dell'avvio della collaborazione con La Barbera), mentre Bò aveva avuto con lui un colloquio



investigativo a Termini Imerese il 20/05/1994, che invece è proprio quello che Scarantino sostiene non essere mai avvenuto.

Anche di queste incongruenze Scarantino non ha saputo dare spiegazione.

Il Tribunale ancora ha evidenziato come diverse altre contraddizioni e lacune Scarantino non aveva offerto plausibili giustificazioni e tra queste *“salta all'occhio in particolare la discrasia tra quanto dichiarato dall'ex falso collaboratore in ordine al luogo della consegna della 126 da parte di Candura, avendo costui dapprima (cfr. interrogatorio del 24.6.1994) indicato la zona della Guadagna e in seguito – in adesione a quanto riferito da Candura già il 3.10.1992 – riferendo che la stessa era avvenuta nei pressi di via Roma (cfr. interrogatorio del 12.8.1994). Lo Scarantino non ha spiegato come sia arrivato ad allinearsi a Candura, in prima battuta limitandosi ad accusare Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo quali artefici del suggerimento – in conformità alla sua collaudata “tecnica” di muovere accuse generalizzate ed estemporanee – e in seconda battuta, edotto dell'impossibilità temporale della propria affermazione, dichiarando di non ricordare”* (p. 728 della sentenza).

Il Tribunale ha così concluso che alle dichiarazioni di Scarantino, in cui i fatti veri sono frammisti al mendacio, all'approssimazione e all'incostanza, non poteva riconoscersi alcuna autonomia probatoria ma esse dovevano considerarsi attendibili solo nelle parti in cui fossero assistite da robusti e plurimi riscontri, per di più autosufficienti; e cioè laddove aveva parlato della sua estraneità alla strage, della natura totalmente falsa della sua collaborazione, delle blandizie e delle lusinghe di La Barbera che gli proponeva di collaborare e della profonda influenza delle vessazioni fisiche e morali patite all'interno del carcere di Pianosa (e del fatto che presso la diramazione Agrippa, dove si trovava Scarantino, le violenze venissero praticate vi è conferma in una sentenza del Pretore di Livorno del 02/02/1999 e nelle dichiarazioni di altri più affidabili collaboratori di giustizia).

Dall'esame della sequenza dei colloqui investigativi e dalla ricostruzione effettuata anche sulla base delle dichiarazioni degli investigatori, il Tribunale ha segnalato l'uso



improprio di tale strumento, che spesso precedeva gli interrogatori e, con riguardo a Scarantino, all'epoca ristretto a Pianosa e guardato a vista 24 ore su 24, dopo i suoi primi due interrogatori (il 24 e 29/06/1994) all'autorità giudiziaria e il suo rientro in carcere a seguito dell'attività di "sopralluogo" a Palermo (il 3 luglio 1994), due appartenenti al Gruppo Falcone Borsellino (Giovanni Guerrera e Giacomo Guttadauro) erano stati reiteratamente (pressoché giornalmente) autorizzati, attraverso la concessione all'espletamento di "colloqui investigativi", a permanere all'interno di quella struttura penitenziaria dal 04/07/1994 al 12/07/1994 al fine – come riferito in dibattimento dallo stesso Guttadauro – di tener "compagnia" allo Scarantino e di fargli avvertire la presenza del personale della Polizia di Stato incaricato di "tranquillizzarlo" e soddisfare prontamente qualsiasi esigenza avesse eventualmente manifestato, finanche l'acquisto di un panino.

6.2. L'anomala gestione del "collaboratore" Scarantino

Il Tribunale ha, quindi, esaminato l'ulteriore momento anomalo della collaborazione di Scarantino, quando su richiesta di La Barbera egli fu affidato al gruppo "Falcone e Borsellino" e condotto a Palermo da Pianosa per partecipare ad attività di polizia il 27/06/1994, segnalando che l'attività di sopralluogo era avvenuta prima del suo secondo interrogatorio nel quale gli sarebbero state mostrate le fotografie dei luoghi di cui avrebbe dovuto riferire (e tra questi il più rilevante era il sito della carrozzeria di Orofino che egli non conosceva affatto) e prendendo atto che da tutte le fonti probatorie compulsate non risultava che fosse stato redatto alcun verbale o alcuna relazione di servizio delle attività compiute.

Ha poi ricostruito nel dettaglio la vicenda dell'affidamento di Scarantino al gruppo "Falcone e Borsellino" perché venisse ristretto in detenzione extracarceraria presso un appartamento in San Bartolomeo a Mare, prima della sua escussione dibattimentale nel processo "Borsellino 1", dove avrebbe reso le sue prime dichiarazioni dibattimentali e dove egli stesso era imputato.



Egli fu presidiato e assistito dal personale del gruppo "Falcone e Borsellino" e in quel periodo furono disposte intercettazioni a suo carico sull'assunto che esponenti della criminalità mafiosa per il tramite dei familiari di Scarantino potessero adoperarsi per intimidirlo o inquinare le prove; del relativo procedimento, successivamente archiviato perché non erano emersi elementi a carico di alcuno, e delle intercettazioni nell'ambito di esso svolte, si venne a conoscenza solo a seguito dell'acquisizione del materiale registrato (peraltro in condizioni che non resero agevole la intera riproduzione stante il tempo trascorso) da parte del Procura di Messina che procedeva a carico dei dottori Petralia e Palma.

E ciò, nonostante il personale di polizia addetto alla sicurezza di Scarantino avesse sempre negato o riferito di non ricordare che vi fosse un'utenza fissa nell'appartamento in cui la famiglia del "collaboratore" era stata collocata.

Mattei lo aveva escluso quando era stato sentito all'udienza del 18/04/2001 nel "Borsellino bis" e lo aveva ancora negato quando era stato sentito nuovamente nel "Borsellino quater" all'udienza del 05/02/2021, finché il P.M. non gli aveva sottoposto in visione una pagina del brogliaccio di intercettazioni telefoniche in cui era visibile la sua firma.

A quel punto egli aveva giustificato la sua dimenticanza sostenendo che l'intercettazione non era a fini di indagine ma solo per verificare se qualcuno avesse preso iniziative per indurre Scarantino a ritrattare.

Il periodo in cui vennero svolte le intercettazioni, iniziate il 22/12/1994 e conclusesi il 09/07/1995, copre la fase più delicata del dibattimento del "Borsellino 1", quando erano state avviate le escussioni dei primi due "collaboratori" Candura e Andriotta e in vista dell'esame dello stesso Scarantino che si sarebbe svolto il 24 e il 25/05/1995 dinanzi alla Corte di assise di Caltanissetta; nel corso dello svolgimento delle operazioni dall'esame del brogliaccio e delle registrazioni il Tribunale aveva evidenziato, anche a mezzo di accertamenti tecnici ben otto episodi di anomalie



tecniche ricondotte a mancanza di registrazione e riguardanti tutte numerazioni istituzionali (Procura della Repubblica di Caltanissetta o Questura di Palermo).

Le annotazioni di tali anomalie in relazione alle chiamate indirizzate a quelle utenze erano state ritenute, pertanto, sintomatiche del fatto che le intenzioni di Scarantino fossero monitorate e si volesse evitare che rimanesse traccia dei suoi dialoghi con magistrati e investigatori.

Mattei era stato tra gli ufficiali di polizia giudiziaria che avevano provveduto allo “smarcamento” delle intercettazioni, come si ricavava dalle firme sui fogli 1, 40, 46 e da 69 a 80 del brogliaccio di ascolto.

Il Tribunale inoltre ha esaminato le dichiarazioni di Scarantino e della ex moglie Rosalia Basile sul soggiorno a San Bartolomeo a Mare con riguardo all’attività di studio dei verbali di dichiarazioni e di preparazione all’esame dibattimentale del 24/05/1995; ha esaminato altresì i contenuti della c.d. carpetta blu con tutte le annotazioni, appunti e riepilogo manoscritto, nonché della consulenza calligrafica volta a verificare la riconducibilità di quegli appunti a Mattei.

Scarantino aveva fornito versioni diverse, mutevoli e imprecise quando era stato richiesto di indicare chi, come e quando gli aveva fornito quelle copie dei verbali sui quali erano stati impressi gli appunti, sia nella sua escussione nel procedimento “Borsellino quater” sia nel presente giudizio, ora dicendo che glieli aveva dati Mattei che a sua volta li aveva ricevuti dalla dott.ssa Palma, ora che invece provenivano da La Barbera il quale aveva fatto con lui da garante per Mattei e Ribaudò, sottolineandogli che gli avrebbero dato una mano a prepararsi; infine – proprio nell’esame reso in questo giudizio – sostenendo che poteva escludere che venissero dalla dott.ssa Palma, ma trincerandosi infine sul punto dietro l’avvalimento della facoltà di non rispondere.

Per questo il Tribunale aveva confermato il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni di Scarantino anche su tali profili della ricostruzione della sua falsa collaborazione.



Mattei e Ribaudò erano indicati, anche da Rosalia Basile, come i due appartenenti al gruppo "Falcone-Borsellino" che lo avevano fatto preparare sui verbali fino alla sera prima dell'esame dibattimentale, consigliandogli tra l'altro delle pillole della memoria; tali dichiarazioni sono state apprezzate dal Tribunale come lineari e costanti sin dalla prima escussione della donna avvenuta nel processo "Borsellino 1", e quindi da venticinque anni. Erano altresì confermate da tutti i riferimenti cronologici del processo, in particolare con riguardo al periodo di permanenza a San Bartolomeo al Mare di Scarantino (dal 05/10/1994 al 28/07/1995) e ai periodi di servizio di Mattei e Ribaudò (per Mattei dal 19/12/1994 al 28/12/1994; dal 31/1/1995 al 15/2/1995; dal 3/3/1995 al 20/3/1995; dal 10/5/1995 al 26/5/1995; per Ribaudò dal 10/05/1995 al 10/06/1995 e dal 08/07/1995 al 24/07/1995).

Il periodo al quale fa riferimento la Basile è compreso tra il 10/5/1995 ed il 26/5/1995, cioè l'unico periodo in cui Mattei e Ribaudò hanno contemporaneamente prestato servizio assieme a San Bartolomeo al Mare e sono stati in compagnia, per un breve periodo, anche di Giuseppe Di Gangi (dal 15/05/1995 al 19/05/1995).

Nello stesso periodo poco prima dell'esame dibattimentale del 24/05/1995, e in particolare il 22/05/1995 Scarantino era stato sottoposto ad interrogatorio da parte dei P.M. Petralia e Palma e all'incombente, oltre al difensore di fiducia del falso collaboratore, Avv. Lucia Falzone, avevano partecipato Bò e Ribaudò.

Il Tribunale ha segnalato ancora che nel periodo compreso tra il 22 ed il 25/05/1995, Scarantino fu tradotto a Roma per gli impegni giudiziari che doveva sostenere e, in quella occasione, ha alloggiato presso la "Scuola Allievi Agenti" di Casal Lumbroso, come ha riferito Pietro Gangi all'udienza del 14/02/2020. La scorta che rimase con lui e che lo accompagnò in tutti i suoi spostamenti era composta, oltre che da quattro appartenenti alla Polizia di Stato di Imperia (Toso, Garofalo, Milo e Crocetta), anche *"da due elementi della Squadra Mobile di Palermo"*, come risulta dalla relazione di Toso del 26/05/1995, acquisita in atti, agevolmente individuabili in Mattei e Ribaudò.



Altro riscontro alle dichiarazioni della Basile è costituito dal contenuto della c.d. carpetta blu (appunti manoscritti, molti dei quali vergati a fianco degli interrogatori resi da Scarantino, compatibili, per contenuto e modalità di redazione con la preparazione e lo studio, come si ricava dall'ampio esame che ne fa il Tribunale), nonché dal fatto che quelle manoscritture rilevabili sui verbali (documenti questi ultimi certamente provenienti dagli uffici di polizia o dagli uffici giudiziari, perché non firmati e comunque non risultanti da estrazioni rituali di copia da parte del difensore) erano in toto riconducibili alla grafia di Mattei, come aveva confermato la consulenza tecnica del 12/02/2016 a firma delle dottoresse Rosaria Calvauna ed Eleonora Gaudenzi.

E d'altronde lo stesso Mattei se ne era in stragrande parte attribuita la paternità durante l'esame al quale fu sottoposto nel giudizio di appello del processo "Borsellino I", dopo la ritrattazione di Scarantino e la produzione in quella sede della c.d. carpetta blu.

Il Tribunale ha quindi concluso che vi era certezza sull'*an* dello studio, ma ha tuttavia ritenuto che certezza non vi fosse, invece, sull'*ubi consistam* dell'attività svolta da Mattei e Ribaudò.

E' stato ritenuta inattendibile la prospettazione di Mattei, secondo la quale tale ausilio da lui svolto fu frutto di una sua autonoma decisione di accogliere un pressante invito di Scarantino che intendeva prepararsi ad un incontro con il difensore e che aveva limiti culturali evidenti ai quali egli cercò di sopperire nella lettura e nel riepilogo di indicazioni dello stesso collaboratore, assecondandolo anche quando quest'ultimo gli dettava gli appunti ed egli li vergava sui verbali.

Inoltre il Tribunale ha ritenuto certo che di tale operazione fosse costantemente informato Bò, visto che in occasione dell'episodio della c.d. "ritrattazione televisiva" di Scarantino egli fu capace di intervenire con una tempestività tale da essere compatibile solo con un controllo diuturno di movimenti e iniziative di Scarantino.

Il 25/07/1995 Scarantino era entrato in agitazione perché l'agente Giuseppe Di Gangi gli aveva mostrato un articolo di giornale dal quale emergeva che Gaetano Scotto era in grado di smentire le sue dichiarazioni con una prova d'alibi; subito la cosa doveva



essere stata riferita a Bò da Di Gangi e nel frattempo Scarantino, in preda all'agitazione, aveva confessato alla Basile (che lo ha riferito in una lettera inviata alla Corte) di essere totalmente estraneo alla strage, di avere accusato persone innocenti e di volere ritrattare.

La mattina dopo, si era presentato Bò a San Bartolomeo a Mare per rassicurarlo ma Scarantino non si era calmato e si era messo in contatto con il suo difensore, con la propria madre e poi, suo tramite, con il giornalista Mangano di "Studio aperto", rilasciandogli l'intervista con la quale ritrattava.

Nel pomeriggio era tornato Bò e, scoperto, tutto, si era molto adirato e aveva avuto una colluttazione con Scarantino, dopo averlo minacciato di portarlo in un carcere "peggiore di quello di Pianosa".

A fronte di queste dichiarazioni della Basile il Tribunale ha ritenuto omissive (oltre che sorprendenti per l'irritualità del comportamento tenuto con il falso collaboratore dall'agente di polizia) le dichiarazioni di Di Gangi il quale ha ammesso di avere letto l'articolo sull'alibi di Scotto (che si sarebbe trovato a Bologna nei giorni precedenti alla strage) a Scarantino, sostenendo di avere ricevuto un generico incarico dall'ufficio di Palermo di chiedergli se fosse sicuro della presenza di Scotto.

Di Gangi è stato reticente nel dare conto di questo irrituale incarico, delle dichiarazioni raccolte, non verbalizzate e non altrimenti documentate; non ha spiegato come siano state riferite a chi gli aveva dato questo incarico; ha, infine, aggiunto che Scarantino non ebbe reazioni agitate.

Ma la prospettazione di questo sereno assorbimento della contestazione dell'attendibilità delle sue dichiarazioni da parte del falso collaboratore era smentita documentalmente; la reazione nervosa di Scarantino era stata attestata dalla relazione di servizio dell'ispettore Francesco Milazzo della Questura di Imperia che aveva ricevuto quello stesso giorno la richiesta di Scarantino di parlare con urgenza con un funzionario e che si era recato da lui e lo aveva trovato molto agitato, attestando che gli aveva chiesto di riferire all'autorità giudiziaria che "aveva preso la sua decisione".

L'arrivo di Bò la mattina del giorno dopo per calmare Scarantino e poi nel pomeriggio per accompagnarlo all'interrogatorio con i p.m. nisseni, quando ancora non erano state diffuse le notizie di stampa sulla ritrattazione televisiva del falso collaboratore (le prime agenzie di stampa contengono le dichiarazioni del dott. Petralia e della dott.ssa Palma, l'una alle ore 13,01 e l'altra alle ore 19,57 e parlano di manovre di "cosa nostra" quando ancora la ritrattazione di Scarantino non era stata trasmessa) dimostrava che il gruppo "Falcone-Borsellino" controllava ancora in modo capillare le mosse del "picciotto" della Guadagna o perché – nonostante la conclusione delle operazioni autorizzate dal GIP – era ancora attiva un'intercettazione irrituale diretta o mediata o perché prontamente della relazione dell'ispettore Milazzo era stata data notizia a Bò.

Anche l'interrogatorio era stato fissato ben prima del diffondersi della notizia della ritrattazione di Scarantino, contrariamente a quanto affermato dai dottori Petralia e Palma; infatti già la mattina del 26/07/1995 alle ore 10,00 l'avviso di fissazione dell'interrogatorio, da svolgersi a Genova quello stesso giorno alle 19,00, era stato consegnato all'avv. Falzone, difensore di Scarantino, mentre l'intervista telefonica del giornalista Mangano era stata trasmessa da "Studio aperto" nell'edizione delle 18,30. Sicché l'interrogatorio era stato già fissato il giorno prima.

6.3. La partecipazione di soggetti esterni a "cosa nostra"

Dopo avere passato in rassegna tutti questi elementi, il Tribunale ha esaminato i dati probatori che facevano ritenere prospettabile rispetto alla strage di via D'Amelio un ruolo di soggetti estranei a "cosa nostra", tanto nella fase ideativa tanto in quella esecutiva.

Ha in particolare evidenziato le dichiarazioni di Antonino Giuffrè in ordine ai sondaggi fatti da Riina, prima di procedere agli attentati, in ambienti esterni a "cosa nostra"; l'anomala tempistica della strage di Via D'Amelio (a soli 57 giorni da Capaci, in un momento storico nel quale il decreto legge n. 396 varato dal Consiglio dei ministri il 08/06/1992 era in vigore da quarantuno giorni e la procedura di conversione procedeva



assai a rilento a causa delle resistenze in Parlamento); la riferita presenza (da parte di Gaspare Spatuzza) del terzo estraneo al momento della consegna della Fiat 126, sabato 18 luglio 1992, nel garage di via Villasevaglios a Palermo; la sparizione dell'agenda rossa di Paolo Borsellino; l'intercettazione tra Mario Santo Di Matteo e la moglie del 14/12/1993 nella quale la donna lo redarguiva dal riferire quanto a sua conoscenza sulla strage di via D'Amelio evocando il coinvolgimento di *"qualcuno della Polizia pure infiltrato nella mafia"*.

Tutti questi elementi valevano, secondo il Tribunale, a dimostrare la necessità per soggetti esterni a cosa nostra di intervenire per "alterare" il quadro delle investigazioni evitando che si potesse indagare "efficacemente" sulle matrici non mafiose della strage; sicché *"movente della strage e finalità criminale di tutte le iniziative volte allo sviamento delle indagini su via D'Amelio sono intimamente connessi"* (p. 1064 della sentenza).

6.4. L'insussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p.

Su questa base, per valutare la sussistenza della contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. in capo agli odierni imputati, il Tribunale ha preso le mosse dalla ricostruzione della condotta di Arnaldo La Barbera, che aveva operato nel corso di tutte le indagini in posizione di vertice rispetto al gruppo "Falcone-Borsellino, per verificare se la sua insistita opera di depistaggio fosse sorretta dalla volontà di agevolare l'associazione mafiosa.

Il Tribunale ricordava che, come era emerso nel processo "Borsellino quater", La Barbera aveva intrattenuto un rapporto di collaborazione con il disciolto SISDE dal 06/02/1986 al 28/03/1988, con il nome in codice "Rutilus", nel periodo in cui era dirigente della Squadra Mobile di Venezia, ma non aveva redatto nessun documento; riteneva che tale rapporto non fosse effettivo ma, anche alla luce della vaghezza dei ricordi del Direttore SISDE dell'epoca, Luigi De Sena, riguardo l'attività effettivamente svolta da La Barbera, concludeva nel senso che si trattava di un

reclutamento solo formale per giustificare elargizioni di denaro pubblico secondo una prassi dell'epoca riferita anche da altri funzionari, come Bruno Contrada e Luigi Savina.

Delle sue dispendiose abitudini, come in particolare quella di vivere sempre in albergo e con un certo agio, ha riferito anche da Gioacchino Genchi, all'epoca collaboratore di La Barbera e partecipe della prima fase delle indagini fino a quando non decise di allontanarsi dal funzionario della cui amicizia e fiducia aveva pure per molto tempo goduto ma del quale non condivideva la scelta di ridurre l'indagine solo all'ambito di "cosa nostra".

Con il suo solo stipendio da funzionario non avrebbe potuto garantirsi quel tenore di vita che poteva esserli consentito solo in forza di ulteriori sostegni economici che gli provenivano da elargizioni riservate o informali attraverso i canali dei servizi di sicurezza con l'intervento di De Sena e successivamente con l'intervento del Capo della Polizia Vincenzo Parisi.

Il Tribunale non riteneva specificamente attendibili né riscontrate le dichiarazioni dei collaboratori Francesco Di Carlo, che aveva riferito di una visita ricevuta all'inizio del 1989 nel carcere britannico dove era rinchiuso e durante la quale tre individui, uno dei quali da lui riconosciuto in Arnaldo La Barbera (che aveva poco tempo prima accompagnato i magistrati Giuseppe Ayala e Giuseppe Di Lello, recatisi da lui per interrogarlo), e gli altri due che gli si presentarono come uomini di servizi, gli avevano proposto lo scambio di un loro aiuto per il suo rientro in Italia con un suo intervento per creare un contatto con i corleonesi al fine di ottenere un allontanamento di Giovanni Falcone da Palermo.

Il Tribunale rilevava peraltro la tardività con la quale era stata riferita questa circostanza, nonostante la risalente collaborazione di Di Carlo, che aveva atteso di deporre nel processo "Trattativa" del 2014, ben oltre dodici anni dalla morte di La Barbera, per rivelarne tale condotta.



Stesso giudizio il Tribunale formulava delle dichiarazioni di Vito Galatolo e di Francesco Onorato, i quali anch'essi avevano atteso lo stesso processo "Trattativa" (e quindi l'anno 2014) per riferire circostanze dalle quali si ricavava che La Barbera fosse a libro paga di "cosa nostra" palermitana: Galatolo aveva raccontato di avere visto La Barbera recarsi a trovare lo zio Giuseppe Galatolo a fondo Pipitone per incontri riservati nella c.d. "Casuzza" e di avere saputo dai familiari che egli, come altri appartenenti alle forze dell'ordine e ai servizi, riceveva somme di danaro da loro ed era a loro disposizione; Onorato ha riferito l'episodio, pure ricordato da Galatolo, della reazione di La Barbera nel corso di una rapina in un centro bellezza avvenuta nei primi giorni di gennaio del 1992 e dell'uccisione da parte sua di un ragazzo legato alla loro famiglia, tale Fasone, episodio in seguito al quale era maturata l'idea che si sarebbe dovuto colpire questo funzionario di polizia per ritorsione.

Il proposito, che in un primo tempo era considerato dagli "uomini d'onore" logica conseguenza dell'applicazione delle regole di "cosa nostra", non era stato attuato perché i Madonia e i Galatolo avevano posto il veto contro ogni iniziativa ritorsiva in danno di La Barbera perché si trattava di persona a loro vicina.

Onorato aveva anche raccontato di essere stato incaricato dopo le stragi di tendergli un agguato per eliminare, progetto che, dopo una serie di appostamenti, era stato sospeso; dopo tempo egli aveva raccolto il compiacimento degli altri uomini d'onore sulla direzione che stava imprimendo alle indagini sulla strage di via D'Amelio.

Il Tribunale rilevava che anche queste dichiarazioni erano tardive, proprio perché – al pari di quelle di Di Carlo – intervenute nel processo "Trattativa" nel 2014 senza alcuna plausibile giustificazione per un tale così lungo periodo di reticenza. Inoltre il Tribunale dubitava del fatto che gli esponenti di "cosa nostra" si fossero effettivamente compiaciuti delle indagini di La Barbera sulla strage di via D'Amelio visto che comunque altri esponenti di spicco dell'organizzazione, pur insieme ai soggetti estranei all'attentato accusati da Scarantino, erano stati coinvolti e tratti a giudizio.



Il Tribunale quindi riteneva che non fosse sorretta da elementi certi la prospettazione di un concorso esterno di La Barbera a "cosa nostra"; e anche a voler ritenere autonome e convergenti le tre chiamate di correttezza dei suddetti collaboratori, in senso contrario a questa ricostruzione militavano, per un verso, il fatto che La Barbera era l'investigatore che aveva condotto a suo tempo le indagini che avevano portato all'arresto di Antonino e Salvatore Madonia, componenti della stessa famiglia mafiosa rispetto alla quale si affermava la sua vicinanza, e, per altro verso, la mancanza di alcuna concreta indicazione da parte di tutti e tre i dichiaranti di uno specifico contributo offerto da La Barbera alla cosca, storicamente e apprezzabilmente individuabile, al di là di una sua generica disponibilità e di non meglio precisate elargizioni in suo favore dei Galatolo e dei Madonia.

Esclusa la sussistenza di elementi idonei a dimostrare a suo carico una condotta di concorso esterno, il Tribunale ha pure escluso che fossero stati acquisiti dati univoci dell'avere, comunque, il La Barbera inteso agevolare con la sua condotta l'associazione mafiosa.

Non potevano valere a conferma le dichiarazioni del suo confidente Vincenzo Pipino, che, dopo essere stato chiamato da La Barbera per farsi collocare nella cella con Scarantino e cercare di attingere notizie da lui sulla sua partecipazione alla strage e avere infine informato il funzionario che, a suo avviso, il "picciotto" della Guadagna non ne sapeva nulla, lo aveva messo a parte preventivamente di notizie apprese da Vittorio Carnovale e Renzo Danesi della banda della Magliana, riguardo alla programmazione di attentati al patrimonio storico-artistico italiano. Il fatto che non si è trovato traccia di alcuna iniziativa di La Barbera per dare corso a queste delicate informazioni, poi peraltro confermate dall'effettiva esecuzione di attentati al patrimonio artistico nel 1993, non poteva essere ritenuto di conferma certa della vicenda narrata da Pipino, visto che, nonostante le ricerche svolte, non risultavano, nel periodo in cui sarebbero avvenute le confidenze, altri colloqui investigativi o accessi del funzionario ai luoghi in cui il teste era detenuto.



Quanto poi alla deposizione di Gioacchino Genchi, che con La Barbera aveva un rapporto di amicizia e di fiducia e che con lui aveva collaborato nella prima fase delle indagini, il Tribunale ha ritenuto attendibile la ricostruzione relativa alle tensioni emerse tra i due dopo che La Barbera, avallato dal Procuratore Tinebra, aveva promosso l'approccio investigativo minimalista, limitato alla pista di "cosa nostra" dopo una serie di contatti con i suoi superiori romani e aveva deciso di non coltivare ulteriori percorsi investigativi che andassero oltre la responsabilità della cupola mafiosa secondo la partitura emergente dai principi elaborati nel maxi processo.

In ogni caso, secondo il Tribunale, La Barbera pose consapevolmente in essere (egli stesso e per interposta persona) una lunga serie di forzature, abusi e condotte certamente dotate di rilevanza penale, mostrando quindi di non essere in buona fede nel perseguire ostinatamente la pista della Guadagna.

Ma gli elementi acquisiti non consentivano di ritenere, oltre ogni ragionevole dubbio, che egli avesse agito con la finalità di agevolare l'associazione mafiosa, perché intanto certamente egli era stato mosso da finalità di carriera, visto che, come riferito da Genchi, dopo essere stato messo in disparte dai suoi vertici quando era cambiato il vertice della Polizia, aveva avuto l'opportunità di rientrare a Palermo per svolgere un'importante indagine e aveva pertanto anche un movente per mantenere e accrescere la propria posizione all'interno della Polizia di Stato e nell'establishment del tempo.

Il Tribunale ha annotato, altresì, che *"nonostante La Barbera fosse un alto dirigente della Polizia di Stato (certamente ben più apicale degli odierni imputati) era anch'egli un anello intermedio della catena e sarebbe stato importante, ai fini che qui rilevano, poter risalire quella catena per poter apprendere appieno scopi e obiettivi dell'attività di cui si discute"* e *"i protagonisti di livello apicale di quella stagione, ove non deceduti non hanno fornito alcun elemento utile alla ricostruzione dei fatti e si sono potuti trincerare, talvolta con malcelata stizza, dietro l'età avanzata e il tempo lungamente decorso"* (pag. 1385 della sentenza).



Esemplificativamente il Tribunale ha ricordato l'esito dell'escussione Dott. Luigi Rossi, direttore della Criminalpol dal novembre 1988 al febbraio 1994 ed anche vicecapo della Polizia di Stato. Egli si è detto ignaro del collegamento degli investigatori che lavoravano sulla strage di via D'Amelio con il SISDE, confermato invece da Contrada e Narraci, appartenenti al servizio; ha poi mostrato di non conoscere alcunché delle indagini che sosteneva essere state demandate all'autonoma iniziativa di La Barbera, cosa ben poco credibile a fronte della portata devastante – anche sul piano socio-istituzionale – dell'evento del quale si parla e a fronte del fatto che il gruppo “Falcone Borsellino” non era una mera articolazione territoriale, ma aveva uno statuto *ad hoc* che lo incardinava direttamente all'interno della Criminalpol (diretta dallo stesso Rossi) al pari di altre strutture di livello centrale come lo SCO.

Il Tribunale infine ha sostenuto che per dare fondamento all'accertamento dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. in capo a La Barbera con riguardo alla sua decisa scelta di concentrare l'indagine sul ristretto ambito della Guadagna e per affermare la funzionalità degli illeciti da lui commessi rispetto all'obiettivo di coprire le alleanze e le cointeressenze che legavano “cosa nostra” ad ambienti istituzionali, si sarebbe dovuto trovare una spiegazione a due elementi che militavano contro questa ipotesi:

“a) la chiamata in correità da parte di Scarantino di Giuseppe Graviano, al tempo trait d'union tra cosa nostra ed il mondo istituzionale, artefice dell'intera stagione stragista condotta da “cosa nostra” (nel biennio 1992-1994) e che vide primo protagonista fino all'aprile '94 il mandamento di Brancaccio da lui diretto;

b) l'indicazione fornita dallo stesso Scarantino con riguardo all'ambigua figura di Scotto Gaetano, uomo d'onore dell'Arenella condannato all'ergastolo nel “Borsellino bis”, indicato da vari collaboratori di giustizia (anche da Vito Galatolo e Francesco Onorato nell'odierno procedimento) come personaggio chiave nei rapporti tra cosa nostra e spezzoni deviati dei servizi di sicurezza.



In altri termini, la sceneggiatura di un depistaggio asseritamente ideato e costruito da Arnaldo La Barbera, imposto allo Scarantino al fine di nascondere gli inconfessabili rapporti intrattenuti da personaggi inseriti in contesti istituzionali con gli uomini di cosa nostra, mai avrebbe potuto indicare tra gli obiettivi da perseguire proprio coloro che in tale prospettiva rappresentarono i canali riservati del dialogo tra i contrapposti schieramenti.

E nel prospettare la tesi di cui sopra non si può mai dimenticare come essa contrasta con la genesi dell'affidamento a La Barbera del gruppo Falcone - Borsellino che più che "preordinata" ab origine, pare la conseguenza anche di una serie di fattori esterni." (pagg. 1387 e seguenti della sentenza).

Secondo il Tribunale, infatti, la costituzione del gruppo fu l'effetto di una forzatura che i magistrati di Caltanissetta praticarono attribuendo deleghe *ad personam* a La Barbera e a Genchi e così inducendo progressivamente l'amministrazione di appartenenza a coinvolgerli nuovamente nelle indagini dalle quali dopo il trasferimento non avrebbe potuto più attendere.

Se la finalità di agevolare "cosa nostra" non era ravvisabile con certezza in capo a La Barbera, conseguentemente il Tribunale riteneva non potesse attribuirsi agli odierni imputati.

Dalle dichiarazioni di Genchi si ricava che La Barbera diede un preciso indirizzo all'indagine, ponendo al centro della ricostruzione Scarantino e la Guadagna e trascurando ogni altro elemento, dopo avere avuto le interlocuzioni "romane"; non vi è prova che Bò avesse avuto le stesse interlocuzioni di La Barbera e potesse rendersi conto delle finalità ulteriori del progetto investigativo minimalistico, che avrebbero dovuto comportare vantaggi per "cosa nostra" o per soggetti istituzionali che ne dividevano gli interessi illeciti.

Secondo il Tribunale poteva solo dedursi che La Barbera avesse fatto con Bò un discorso analogo a quello fatto con Genchi e che Bò, per finalità di carriera, avesse accettato la proposta e si fosse reso disponibile per dare esecuzione alle sue direttive al



fine di trarne beneficio nel suo percorso professionale. Era inverosimile che con Bò, con il quale vi era un rapporto fiduciario meno intenso di quello esistente con Genchi, La Barbera avesse rivelato ulteriori scenari che nemmeno Genchi seppe in maniera precisa.

Bò non era nemmeno “la prima scelta” di La Barbera che aveva cercato di convincere altri funzionari ad entrare nel suo gruppo, ma invano perché in molti si defilarono (così Claudio Sanfilippo, Salvatore La Barbera e Luigi Savina).

Il Tribunale riteneva che non vi fossero elementi dimostrativi dell'estrema fiducia di La Barbera nei confronti di Bò, di cui anzi La Barbera si avvaleva spesso facendolo affiancare per le attività più delicate.

Anco più flebili il Tribunale riteneva essere gli elementi che potessero prefigurare un intenso rapporto fiduciario tra La Barbera e Mattei e ancora maggior scarto di ruolo veniva ravvisato tra La Barbera e Ribaudo.

Esclusa pertanto per tutti gli imputati la contestata aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p., il Tribunale aveva proceduto alla verifica della perenzione dei termini di prescrizione ordinaria per gli illeciti contestati ai sensi dell'art. 368 c.p., applicando la disciplina più favorevole entrata in vigore l'08/12/2005 e verificando così che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 368, comma 3, 158 e 161, comma 2, c.p. (questi ultimi due articoli come modificati dalla legge n. 251/2005), i reati dovevano ritenersi tutti estinti tra il 24/06/2019 e l'08/03/2022.

Le posizioni dei singoli imputati erano state allora esaminate ai sensi del combinato disposto degli artt. 531 e 129 c.p.p.

6.5. Le valutazioni conclusive sulle posizioni di Mario Bò, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo

Procedendo all'esame specifico delle posizioni processuali degli odierni imputati, il Tribunale valutava i numerosi elementi raccolti per come segue.



Riteneva dimostrato un sicuro protagonismo di Mario Bò in relazione a specifiche condotte a lui contestate e descritte nella “seconda parte” della contestazione di cui al capo A) (cioè l’attività di “studio” posta in essere su direttiva ed in accordo col dott. Mario Bò, di cui al capo B e di cui sono accusati Mattei e Ribaudo).

Richiamava le considerazioni ampiamente svolte circa il controllo esercitato da Bò su tutti ciò che accadeva nel domicilio di Scarantino a San Bartolomeo a Mare e tutti gli elementi fattuali e gli argomenti logici che dimostravano come Mattei e Ribaudo non potessero avere assunto un’autonoma iniziativa nello svolgere l’attività di preparazione del falso collaboratore e come costoro operassero sotto il controllo e le direttive del loro diretto superiore.

Le condotte di cui alla “prima parte” della contestazione di cui al capo A) non potevano essere con certezza attribuite a Bò per la ritenuta inattendibilità di Scarantino nelle sue propalazioni eteroaccusatorie.

La condotta non sufficientemente provata era, quindi, quella che si contestava essere stata realizzata (1) effettuando colloqui investigativi prima che Scarantino iniziasse a collaborare falsamente con l’autorità giudiziaria nel corso dei quali gli rappresentava anche attraverso la sottoposizione di album fotografici le circostanze che avrebbe dovuto riferire agli inquirenti; (2) successivamente fornendogli anche attraverso la visione di ulteriori riproduzioni fotografiche le indicazioni necessarie al riconoscimento delle fattezze fisiche di Scotto Gaetano e delle caratteristiche dei luoghi ove era ubicata la carrozzeria di Orofino Giuseppe in esito ad un sopralluogo compiuto con esito negativo ed interloquendo con lo stesso Scarantino negli intervalli tra un atto istruttorio e l’altro ed anche nelle pause degli interrogatori sostenuti con l’ autorità giudiziaria al fine di consentirgli di superare le contraddizioni in cui incorreva nelle dichiarazioni rese anche rispetto alle circostanze riferite da altri soggetti ed in specie Candura ed Andriotta.

Tuttavia, in relazione a tale ultimo segmento della condotta attribuita all’odierno imputato, nonostante la ritenuta inattendibilità di Andriotta, secondo il Tribunale,



l'istruttoria dibattimentale aveva dimostrato una attività di indottrinamento di Andriotta (tra il settembre e l'ottobre del 1994) posta in essere dall'odierno imputato.

Il Tribunale richiamava in particolare le valutazioni degli elementi probatori esaminati nel par. 8.4., alle pagine 622 e seguenti della sentenza impugnata, nelle quali era stato evidenziato un intenso protagonismo di Bò nel condizionamento delle dichiarazioni rese da Andriotta nell'interrogatorio del 28/10/1994.

La vicenda riguarda in particolare due interrogatori resi da Andriotta, l'uno del 16/09/1994 e il successivo per l'appunto del 28/10/1994; erano documentati due accessi di Bò al carcere di Paliano che ospitava Andriotta proprio in occasione di quegli interrogatori.

La collaborazione di Scarantino era stata appena avviata con gli interrogatori svolti nel giugno dello stesso anno e Andriotta stava cominciando ad adeguare il suo racconto a quello che stava rendendo Scarantino specie sulla riunione alla villa di Calascibetta, sulla quale diceva di avere sino ad allora taciuto per timore di ritorsione.

Ebbene, dopo l'interrogatorio di Andriotta del 16/09/1994, il p.m. dott.ssa Palma dinanzi al quale aveva reso quelle dichiarazioni aveva trasmesso al Procuratore di Caltanissetta una singolare relazione di servizio datata 19/09/1994, nel quale aveva rappresentato che nel corso dell'attività istruttoria il dichiarante aveva prospettato di avere ulteriori elementi da comunicare all'autorità giudiziaria con riguardo alle confidenze fattegli da Scarantino all'epoca della comune detenzione nel carcere di Busto Arsizio; in particolare aveva sostenuto di essere a conoscenza di una riunione precedente all'attentato di via D'Amelio, alla quale avrebbero partecipato anche esponenti della Commissione regionale di "cosa nostra", indicando il nome di Nitto Santapaola, Salvatore Riina, Pietro Aglieri e Carlo Greco.

Nella relazione il p.m. aveva attestato che Andriotta aveva riferito le circostanze in maniera confusa e con la dichiarata volontà di non verbalizzare quelle affermazioni in assenza del difensore di fiducia, che non era presente.



Poi aveva ribadito la volontà di collaborare e al contempo aveva chiesto un breve periodo di tempo per ordinare le proprie reminiscenze.

Il p.m. aveva attestato anche che sulla base di questa richiesta l'interrogatorio era stato rinviato alla data nella relazione indicata nel 21/09/1994, ma in realtà corrispondente al 21/10/1994.

Fu in quel secondo interrogatorio che, ad onta del pretesto addotto dal dichiarante avvenne comunque in assenza del difensore di fiducia, Andriotta riferì in maniera compiuta della riunione di villa Calascibetta di cui gli avrebbe narrato Scarantino in carcere e di cui è stata accertata con certezza non solo che fosse falsa ma che costituisse frutto di suggerimenti degli investigatori.

Poiché, tra l'uno e l'altro interrogatorio, Bò era sempre stato presente, le sue nuove dichiarazioni non furono suggerite dal magistrato ma dal funzionario di polizia che lo accompagnava; e che Bò avesse consapevolezza dell'operazione che con quelle dichiarazioni dovesse essere portata a termine il Tribunale lo ritiene evidenziando che quello era il momento in cui bisognava dare un riscontro alle dichiarazioni di Scarantino sulla riunione di villa Calascibetta, sulla quale si era mostrato claudicante, sollecitando così i dubbi di alcuni p.m. (i dottori Boccasini e Saieva) che in una relazione di servizio avevano sollevato perplessità e sollecitato una rivalutazione della complessiva attendibilità del "picciotto" della Guadagna.

Il Tribunale riteneva questa attività, attribuibile a Bò, talmente "forte" e caratterizzante da tradursi in un elemento probatorio gravissimo, preciso e concordante con la tesi accusatoria, in grado da solo di eliminare in radice qualsivoglia possibilità di ritenere prospettabile un proscioglimento nel merito dell'odierno imputato.

Quanto a Fabrizio Mattei, secondo il Tribunale, la condotta materiale doveva ritenersi provata sin dal giudizio "Borsellino 1" in grado di appello e la sua valenza come contributo causale alla resa in dibattimento del dichiarante calunniatore era dimostrata dalle modalità seguite e dal risultato conseguito grazie suo intervento di supporto a Scarantino nella sua deposizione dibattimentale.



Quanto all'elemento psicologico della calunnia, quale dolo generico connotato dalla consapevolezza dell'innocenza degli incolpati, esso richiederebbe un complesso accertamento indiziario sulla base delle concrete circostanze e delle modalità esecutive dell'azione criminosa; ma il Tribunale ha evidenziato che la natura della pronuncia adottata, essendo comunque spirati i termini di prescrizione, impediva al Collegio qualsiasi attività di "apprezzamento" e di "pesatura" dei vari indici soggettivi – alcuni dei quali depongono per la colpevolezza e altri per la non colpevolezza – che sono emersi nel corso dell'istruttoria.

Il Tribunale individuava alcuni fatti significativamente idonei a sorreggere l'ipotesi: oltre all'attività di studio con Scarantino per prepararlo alla deposizione dibattimentale, veniva segnalata la sua condotta nella gestione delle intercettazioni di cui aveva a lungo taciuto, ma più in particolare quella tenuta nell'episodio riportato come ottavo alla pag. 927 della sentenza, già in quella sede considerato il più significativo dell'adesione di Mattei alle condotte illecite di condizionamento di Scarantino.

Si fa riferimento alla compilazione da parte sua dei fogli del brogliaccio da 69 a 81 e relativi al periodo dal 3 al 20 marzo 1994; nel corso dell'attività in essi attestata risulta l'anomalia della mancata registrazione di una telefonata di diciassette minuti con un'utenza fissa in uso al centralino della Questura di Palermo.

Mattei aveva omesso di compilare il brogliaccio con riguardo ad una conversazione, la n. 22 del 08.03.1995, trascritta solo a seguito del rinvenimento delle registrazioni, dalla quale emerge che Scarantino aveva chiamato Bò ad un numero della Questura di Palermo e insieme avevano parlato della necessità di un intervento di La Barbera che non aveva più alcun titolo per intervenire nelle attività del gruppo "Falcone-Borsellino".

Il Tribunale elencava gli elementi a carico di Mattei e ne illustrava la valenza così per come segue.

"Tra gli elementi soggettivi "a carico":

- a) la *significanza materiale dell'attività di studio svolta insieme allo Scarantino*;
- b) la *valenza dell'interruzione del foglio 75*;
- c) il *portato dichiarativo di Mattei che, nel corso degli anni, si è adattato abilmente alle evidenze processuali che mano mano sono emerse.*

*In relazione al punto a) è bene precisare che tra la tesi di chi ritenne allora che l'attività di Mattei era "quasi imposta" dalla necessità di far sentire al collaboratore la vicinanza dello Stato.. un doveroso aiuto che uno degli uomini addetti alla tutela e alla protezione di Scarantino, in un circoscritto periodo di tempo, hanno prestato al collaboratore, nel momento in cui questi doveva prepararsi all'esame dibattimentale" (così letteralmente i giudici del Borsellino Bis; cfr. par. 2.2) e la tesi di chi ritiene oggi che l'attività dell'imputato sia talmente significativa da far ritenere il dolo in re ipsa, si ritiene preferibile l'opzione intermedia in base alla quale la *significanza materiale dell'attività di studio svolta da Mattei è certamente un indice a carico - dotato di ancora maggior pregnanza ove si dia credito alla stessa versione originariamente resa dall'imputato in ordine all'effettuazione dell'attività di "ausilio allo studio di Scarantino in più turni - ma non può da solo essere ritenuto sufficiente dovendo necessariamente essere adeguatamente "pesato" insieme a tutti gli altri.**

Si pensi alla circostanza che Mattei ha svolto gli interrogatori riepilogativi della collaborazione di Scarantino (ben sei) che dovrebbe essere adeguatamente "pesata" alla luce del dato ineliminabile che Mattei non ha svolto attività di indagine per il gruppo Borsellino e non ha svolto l'attività – che il Collegio ritiene ancora più significativa della stessa attività di studio – dei "sopralluoghi"

Anche se il punto non può dirsi risolutivo, atteso che anche altri soggetti (si pensi a Di Gangi Giuseppe) non facevano parte del gruppo "B" pur avendo svolto "attività" di indubbio rilievo (v. episodio della contestazione dell'alibi di Gaetano Scotto).

Si pensi ancora al fatto che l'attività di Mattei è totalmente "cieca" rispetto alle false collaborazioni di Candura e Andriotta.



In relazione ad esse Mattei non ha svolto nessun tipo di attività trovandosi nelle condizioni di chi dovesse considerare tali attività un presupposto da considerare assodato nella propria valutazione.

Epperò tale dato deve essere adeguatamente pesato alla luce delle circostanze indicate nel par. 14 (relative in particolare alle annotazioni a pag. 41 del verbale del 24.06.1994 e a pagina 3 del verbale del 19.11.1994) che certamente denotano la conoscenza sia dei verbali di Candura che di quelli di Andriotta.

Si tratta di elementi che sono tutti rilevanti ai fini della valutazione in ordine alla certezza dell'innocenza dell'incolpato che, come noto e come si è già sopra dato conto, costituisce l'essenza del dolo di cui all'art. 368 c.p. e che peraltro deve essere piena e assoluta nel momento in cui l'incolpazione ha luogo." (pagg. 147 e 1418 della sentenza).

Quanto infine alla posizione di Michele Ribaudò, anche eliminando il contributo dichiarativo di Vincenzo Scarantino, la sua partecipazione al fatto materiale deve ritenersi "storicamente" incontroversa anche in ragione dei fatti di diretta percezione di Rosalia Basile, secondo una valutazione cui erano già giunti i giudici di primo grado del "Borsellino bis" che ritennero sul punto la donna talmente attendibile da non dover neanche sentire ex art. 507 c.p.p. gli "assistenti di studio" di Vincenzo Scarantino.

Ai sensi dell'art. 531 c.p.p. e in ossequio ai principi di evidenza-costatazione, il Tribunale ravvisava l'assenza dell'elemento soggettivo in capo al Ribaudò.

Il Tribunale riteneva che gli elementi, valutati a carico di Mattei, potevano essere esclusi per Ribaudò.

"Non ricorre infatti, la medesima significatività dell'attività materiale svolta dall'odierno imputato rispetto al quale, a tacer d'altro, non ricorre alcun elemento redazionale in materia di supporto allo studio.

Ancora, rispetto all'attività di intercettazione, non è emerso l'intervento di Ribaudò in relazione agli "episodi" che il Tribunale ritiene significativi.



Deve poi evidenziarsi che Ribaudo – a differenza di Mattei – non solo non ha svolto gli interrogatori riepilogativi della collaborazione di Scarantino, ma non ha partecipato a nessuno degli interrogatori che riguardavano l'ex falso collaboratore della Guadagna.

Infine, al pari di quanto osservato per Mattei, anche l'attività materiale di Ribaudo è totalmente "cieca" rispetto alla falsa collaborazione di Candura.

Ne discende conclusivamente, che l'assenza di elementi a carico che possano anche solo colorare un principio di prova in ordine alla consapevolezza di Michele Ribaudo in ordine alla falsità della collaborazione di Scarantino Vincenzo, e la compresenza dei diversi elementi a discarico sopra evidenziati, non possono che indurre a ritenere l'assenza dell'elemento soggettivo del reato, con conseguente proscioglimento nel merito dell'imputato." (p. 1420 della sentenza).

Conseguiva così in favore di Ribaudo un esito assolutorio e non di improcedibilità per estinzione dell'illecito, in ragione dell'evidenza dell'insussistenza della prova dell'elemento psicologico del reato a lui contestato.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a long, sweeping diagonal stroke followed by a smaller, more complex flourish.

7. L'appello del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta

7.1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta ha impugnato la sentenza, sostenendo che il Tribunale era incorso in contraddizioni e in illogicità di valutazione nell'esame dell'imponente materiale acquisito agli atti, parcellizzando i dati che componevano il quadro probatorio e adagiandosi sulle conclusioni raggiunte dalla Corte di assise di Caltanissetta nel c.d. "Borsellino quater", senza valutare adeguatamente gli elementi di novità apportati in questo giudizio.

Il primo profilo censurato dall'atto di appello attiene al mancato riconoscimento della circostanza aggravante di cui all'art. 416*bis*.1 c.p., che aveva comportato la declaratoria di estinzione del reato per Mario Bò e Fabrizio Mattei.

Secondo il P.M. appellante, non può condividersi l'affermazione secondo la quale la finalità perseguita da Arnaldo La Barbera di inquinare le indagini per impedire il disvelamento di altre responsabilità non fosse provata o, comunque, non fosse provata la conoscenza da parte di Bò, Mattei e Ribaudò delle finalità perseguite da La Barbera.

Già dovevano considerarsi dimostrate, anche nei precedenti processi e in particolare nel c.d. "Borsellino quater", le gravi violazioni di legge commesse dagli investigatori per orientare Scarantino a rendere false dichiarazioni e in particolare: l'attività di studio con il collaboratore per superare le contraddizioni in cui era incorso o poteva ancora incorrere durante gli interrogatori, il sopralluogo per indicargli l'autocarrozzeria di Orofino, le artificiose interruzioni delle intercettazioni sulla sua utenza telefonica in San Bartolomeo a Mare, la falsificazione dei brogliacci, l'omessa redazione di relazioni di servizio e verbali.

La deviazione delle indagini era funzionale a non disvelare i rapporti di cointeressenza tra "cosa nostra" e ambienti ad essa esterni e Arnaldo La Barbera non poteva esserne stato promotore senza una ragione che non fosse legata ai suoi rapporti di collaborazione con il servizio segreto civile, peraltro coinvolto in maniera anomala nelle indagini sulla strage di via D'Amelio.



La Barbera riceveva ingenti somme di denaro da fondi riservati del SISDE da destinare ad esigenze personali e al contempo era colluso con alcune articolazioni dell'organizzazione "cosa nostra".

7.2. Il Tribunale aveva ritenuto plausibile che per finalità di carriera egli avesse alimentato il filone di indagine che trasformava Scarantino da delinquente comune in mafioso partecipe alla strage e aveva escluso che potesse automaticamente sostenersi che il suo agire fosse sorretto dalla finalità di agevolare "cosa nostra", perché aveva svalutato le dichiarazioni dei collaboratori Francesco Di Carlo, Francesco Onorato e Vito Galatolo.

Aveva ritenuto inattendibili quelle di Di Carlo, perché tardive, e aveva diffidato del loro contenuto perché erano giunte solo nel 2014 nel corso del primo giudizio del processo c.d. "Trattativa Stato-mafia", nonostante La Barbera fosse deceduto nel 2002 e già nel 2008 Gaspare Spatuzza avesse reso le sue prime dichiarazioni che disvelavano i veri scenari relativi alla strage; inoltre il Tribunale aveva sottolineato che non era stata allegata alcuna produzione documentale sulla storia giudiziaria di questo collaboratore né era stato acquisito alcuno specifico riscontro sulle vicende che egli aveva riferito su La Barbera.

Anche con riguardo alle dichiarazioni di Onorato, il Tribunale ne aveva rilevato la tardività, perché anch'esse erano state rese nel 2014. Ne aveva poi sottolineato alcuni tratti di inverosimiglianza; quando Onorato raccontava che Pino Galatolo e Nino Madonia si sarebbero compiaciuti della conduzione delle indagini da parte di La Barbera, non appariva credibile, visto che Scarantino aveva coinvolto altri "uomini d'onore" di rilievo, come Giuseppe Graviano e Gaetano Scotto; quando parlava di La Barbera lo descriveva ora come colluso ora come bersaglio di un progetto omicidiario e la ricostruzione non era per questo ritenuta coerente.

Perplessità venivano manifestate sulle dichiarazioni di Vito Galatolo, che, seppur ritenuto credibile sui profili inerenti alle condotte di Vittorio Tutino e quindi idoneo a



dare riscontro estrinseco alla chiamata in correità di Gaspare Spatuzza, risultava poco convincente nella parte in cui raccontava delle condotte di La Barbera.

Il P.M. appellante censura tali argomentazioni del Tribunale perché ritiene che trascurino i giudizi positivi sulla credibilità soggettiva dei tre collaboratori, già formulati in diverse sentenze, i ruoli di rilievo rivestiti da ciascuno di essi in "cosa nostra", la convergenza delle loro tre chiamate in reità di Arnaldo La Barbera, Galatolo e Onorato in particolare riferendo entrambi dei rapporti di collusione tra il funzionario di P.S. e gli esponenti della famiglia Madonia del mandamento di Resuttana.

Significativi dovevano considerarsi i due episodi raccontati da Di Carlo, relativi al suo periodo di detenzione in Inghilterra: il primo riguardante la visita dei due magistrati italiani, Giuseppe Ayala e Giuseppe Di Lello, accompagnati da un funzionario di polizia pure italiano, che non entrò nella stanza a parlare con lui e che poi da altri detenuti apprese essere il dott. La Barbera; il secondo relativo alla visita di tre soggetti che non conosceva e che si presentarono due come appartenenti ai servizi di informazione italiani e uno come funzionario del Ministero degli interni inglesi, i quali gli avevano chiesto un contatto con gli ambienti corleonesi di "cosa nostra" per mettere a segno un progetto per delegittimare Falcone e Borsellino e i loro collaboratori. Uno dei funzionari italiani era stato poi da lui riconosciuto in una foto di La Barbera.

Di Carlo si era attivato attraverso i suoi familiari facendo giungere la richiesta a Ignazio Salvo, che, da quanto gli avevano successivamente riferito, l'aveva portata a buon fine.

Onorato aveva raccontato di una decisione di eliminare La Barbera, maturata tra il 1986 e il 1987, dopo che il funzionario di polizia aveva ucciso un rapinatore, ma poi bloccata per volere di dei Madonia e di Totò Riina; di un nuovo incarico di eliminare La Barbera a lui affidato da Salvatore Biondino, nell'ambito di quella serie di omicidi progettati nel 1992, alcuni eseguiti (come quello di Salvo Lima) altri non eseguiti (quello dell'on. Calogero Mannino e dell'on. Carlo Vizzini), incarico da lui espletato solo nella fase preparatoria appostandosi presso la Perla del Golfo di Terrasini dove alloggiava perché altre difficoltà li avevano fatti desistere dall'esecuzione; della spaccatura registratasi



all'interno della Commissione nel 1993 sull'opportunità o meno di portare a termine il progetto omicidiario; e infine dei commenti positivi su La Barbera, espressi da "uomini d'onore" di rilievo come Pino Galatolo, Giovanni Leone (della famiglia mafiosa di Mazzara del Vallo) e Nino Madonia, commentando il fatto che stava sviando le indagini sulla strage di via D'Amelio, coinvolgendo Scarantino.

Vito Galatolo, che faceva da sentinella nel covo di vicolo Pipitone, aveva riferito che La Barbera vi si recava spesso per incontrare Giuseppe Galatolo e che quest'ultimo gli aveva confidato, quando si parlava della volontà di ucciderlo dopo che aveva sparato ad un rapinatore, che il funzionario non si doveva toccare perché era nel libro paga del mandamento di Resuttana; aveva aggiunto anche di avere consegnato personalmente due milioni di lire a La Barbera nel corso del 1992.

7.3. I tre contributi propalatori, secondo il P.M., valevano a tracciare un quadro probatorio univoco sulle responsabilità di La Barbera per il reato di concorso esterno.

Doveva perciò considerarsi criticabile la considerazione del Tribunale riguardo la carenza di riscontri alle dichiarazioni di Di Carlo, sol perché non era stato chiesto nulla sulla vicenda dell'incontro in carcere, narrata dal collaboratore, al dott. Ayala che era stato accompagnato nel primo colloquio da La Barbera e che era stato esaminato nel corso del giudizio; l'esame di Ayala era stato svolto dopo quello di Di Carlo e se il Tribunale avesse ritenuto così rilevante la circostanza avrebbe potuto rivolgere d'ufficio delle domande sul tema.

In realtà il dettaglio doveva considerarsi marginale.

Il P.M. considera del tutto comprensibili le remore dei collaboratori a riferire delicate circostanze sulla vicenda del depistaggio anche dopo la morte di La Barbera e dopo le dichiarazioni di Spatuzza, visto che l'intera operazione illecita non poteva considerarsi riconducibile al solo La Barbera e agli odierni imputati, che, come scrive lo stesso Tribunale nelle motivazioni, costituivano anelli intermedi di una ben più ampia catena di complicità, tali da suscitare nei dichiaranti timori meritevoli di essere compresi per giustificare il loro ritardo.



Il P.M. richiama le risultanze di un colloquio in data 14/12/1993 tra il collaboratore di giustizia Mario Santo Di Matteo e la moglie Franca Castellese che, dopo il rapimento del figlio, lo redarguiva dal riferire su circostanze relative alla strage, e da questo elemento deduce quello che definisce “un dato storico-giudiziario”: le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia eteroaccusatorie nei confronti di uomini di vertice delle istituzioni sono state di regola particolarmente sofferte e rese dopo un lungo periodo di riflessione e maturazione a seguito di specifiche domande e sollecitazioni.

Illogiche erano le perplessità espresse dal Tribunale sulle dichiarazioni di Vito Galatolo, visto che non vi è contraddizione tra il fatto che La Barbera fosse colluso e la circostanza che in determinate situazioni potessero essere maturate volontà omicidiarie nei suoi confronti, peraltro oggetto di controverso dibattito interno e comunque poi non coltivate per il prevalere di ragioni che rendevano più conveniente per la cosca lasciarlo operare.

Galatolo aveva anche raccontato di avere consegnato una somma di denaro pari a due milioni di lire nel 1992 a La Barbera per conto della famiglia dell'Acquasanta e anche questa circostanza aveva suscitato le perplessità del Tribunale, visto che il collaboratore era all'epoca appena prossimo ai vent'anni d'età; tuttavia, secondo il P.M., il Tribunale non aveva tenuto conto del fatto che egli non era un giovane qualsiasi, ma il figlio e il nipote di due esponenti di vertice di quella famiglia di cui sarebbe divenuto a sua volta reggente, appena otto anni dopo.

Infondate dovevano considerarsi anche le perplessità riguardo le dichiarazioni di Francesco Onorato che evidenziavano i motivi per i quali gli esponenti di “cosa nostra” dovevano compiacersi dello sviamento delle indagini sulla strage di via D'Amelio da parte di La Barbera, perché anche se potevano comunque colpire uomini di “cosa nostra” preservavano i rapporti di collusione con gli ambienti istituzionali.

7.4. Oltre alle dichiarazioni dei collaboratori, il P.M. ricorda le risultanze sui rapporti tra La Barbera e il SISDE riportate anche nelle sentenze del procedimento c.d. “Borsellino quater”; egli fu proposto nel febbraio 1986 per la collaborazione con il



SISDE dal direttore dell'epoca Luigi De Sena e non risulta alcun documento da lui redatto nell'espletamento di questo incarico.

Il Tribunale aveva trascurato il fatto anomalo che il SISDE si avvallesse di un funzionario di polizia operante all'epoca nella squadra mobile di Venezia per la verifica delle notizie riguardanti la criminalità organizzata nel settentrione e gli elargisse somme assai cospicue per soddisfare esigenze di vita personale, tali da consentirgli di vivere quotidianamente in albergo e di mantenere un tenore di vita personale ben al di sopra delle sue possibilità.

Tali dati dimostravano che La Barbera era a completa disposizione del servizio segreto civile e si saldavano con le altre anomalie delle indagini seguite alla strage di via D'Amelio: il coinvolgimento del SISDE da parte della Procura di Caltanissetta all'epoca guidata dal dott. Giovanni Tinebra, al di fuori di qualsivoglia logica e regola processuale, proprio nella fase in cui le indagini venivano orientate sulla falsa pista di Vincenzo Scarantino; l'intervento del centro SISDE di Palermo che trasmetteva alla Procura di Caltanissetta la nota del 10/10/1992, che insisteva in modo "cervellotico" sui legami di parentela di Vincenzo Scarantino e sui suoi precedenti penali, per elevarne il profilo criminale (e questa nota fu valorizzata sia nel processo "Borsellino 1" sia nel processo "Borsellino bis" per ritenere dimostrata la legittimazione di Scarantino ad assumere compiti di rilievo nell'organizzazione mafiosa); la precedente, inspiegata, nota del 13/10/1992, nella quale il SISDE di Palermo comunica alla Direzione di Roma che erano state acquisite valide indicazioni per l'identificazione degli autori del furto dell'auto fatta esplodere in via D'Amelio, nonché sul luogo dove era stata custodita (nessuno dei testi sentiti sul punto ha saputo spiegare quali fossero le informazioni disponibili per il SISDE sul luogo di custodia dell'auto dopo il furto e fino all'esecuzione).

Questi elementi erano indizi univoci del coinvolgimento di responsabilità esterne a "cosa nostra" nell'esecuzione della strage e nel successivo sviamento delle indagini



con il contributo di soggetti collegati con il servizio di sicurezza interno, tra i quali certamente Arnaldo La Barbera.

Il P.M. ricordava che gli stessi giudici di primo grado avevano sottolineato che “movente della strage e finalità criminale di tutte le iniziative volte allo sviamento delle indagini su via D’amelio sono intimamente connessi”.

Dalle dichiarazioni di Gaspare Spatuzza che aveva svelato la vera dinamica preparatoria ed esecutiva della strage, riferendo di essersi occupato del furto, della custodia e della riparazione della Fiat 126 e anche del furto delle targhe nel garage di Orofino, emerge che egli aveva trasferito, il giorno precedente a quello della strage, quella stessa autovettura dal magazzino di via Roccella ad un garage di via Villasevaglios, dove erano state svolte le operazioni di caricamento dell’esplosivo.

Il P.M. sottolinea che Spatuzza il sabato 18 luglio 1992 era stato avvisato da Fifetto Cannella che avrebbe dovuto partecipare al trasferimento dell’autovettura; il collaboratore aveva guidato la Fiat 126 accompagnato da Cannella e Nino Mangano che con loro autovetture gli facevano da staffetta, si era fermato in via Don Orione, poi condotto dal Cannella, era entrato nel seminterrato di via Villasevaglios e nel garage, oltre a Renzino Tinnirello che lo aiutava a fare manovra, era presente uno sconosciuto che egli aveva visto per la prima volta e che poi non incontrò più.

Spatuzza ha dichiarato che questo soggetto non apparteneva a “cosa nostra” e che non gli era stato presentato, come invece era avvenuto quando si era trovato con persone da lui conosciute durante la preparazione di altri rilevanti attentati del periodo stragista (così per gli attentati di Roma in piazza san Giovanni del 27/07/1993 o allo stadio Olimpico nel gennaio 1994 o per quello di via dei Georgofili a Firenze).

La presenza di questo sconosciuto costituiva ulteriore indizio della partecipazione di soggetti non appartenenti a “cosa nostra” nella preparazione della strage di via D’Amelio.



A questo dato si univa la vicenda della collaborazione di Mario Santo Di Matteo che durante l'interrogatorio del 25/10/1993 aveva preannunciato ai P.M. di Caltanissetta, Tinebra, Boccassini e Cardella di avere notizie sulla strage di via D'amelio ma di preferire riferirle al prossimo interrogatorio; dopo quell'interrogatorio in cui sembrava pronto a riferirne, il 23/11/1993 era stato rapito il figlio Giuseppe e gli erano stati mandati messaggi che lo invitavano a tacere; e nella stessa giornata in cui gli era pervenuto il secondo messaggio minatorio il 14/12/1993 era stato intercettato un colloquio tra la moglie Francesca Castellese e Mario Santo Di Matteo, nel quale la donna lo invitava a non parlare della strage, facendo anche riferimento a "qualcuno della Polizia infiltrato pure nella mafia". Dopo avere preannunciato di voler parlare della strage di via D'amelio, Mario Santo Di Matteo non aveva più riferito ciò che sapeva.

Il P.M. sosteneva che la valenza probatoria di quel riferimento non poteva essere sminuita sol perché era stata fatta dalla moglie e non dal collaboratore, visto che quest'ultimo aveva annuito e che dalle dichiarazioni rese da Giovanni Brusca era emerso che in "cosa nostra" era noto (e molto riprovato) che Mario Santo Di Matteo faceva confidenze alla moglie sulle dinamiche dell'organizzazione.

Ancora avrebbe dovuto essere valorizzato quanto emerso in ordine alla sottrazione dell'agenda rossa di Paolo Borsellino, che egli teneva con sé e nella quale appuntava le notizie più riservate. Pur essendovi versioni incomplete e contrastanti riguardo i soggetti che presero dall'autovettura la borsa contenente quell'agenda e che se la passarono sul teatro dell'esplosione, quello che è certo è il protagonismo di La Barbera, il quale prima negò ad Agnese Borsellino il rinvenimento di una borsa e poi quando dopo tempo la riconsegnò ai familiari – perché asseritamente rinvenuta casualmente sul divano del suo ufficio – si mostrò insofferente rispetto alle richieste riguardo l'agenda rossa. Quanto accaduto doveva considerarsi un'operazione di sviamento delle indagini posta in essere da soggetti diversi da "cosa nostra".



Anche i collaboratori Antonino Giuffrè, Ciro Vara, Vito Galatolo e Gaspare Spatuzza avevano riferito di contatti illeciti tra “cosa nostra” e apparati istituzionali e centri di potere economico e politico, che Riina aveva sondato prima di dare l’ordine di eseguire la strage di via D’Amelio; Vito Galatolo ha riferito di essere stato condotto da Vittorio Tutino a parlare con Filippo Graviano a Brancaccio tra maggio e giugno 1992 e di avere ricevuto la raccomandazione dal boss di non avvicinarsi all’area di parcheggio nei pressi di via D’Amelio e di riferire al padre di non preoccuparsi per quanto sarebbe accaduto nel territorio della loro famiglia mafiosa, perché dovevano considerarsi “coperti”; Gaspare Spatuzza aveva riferito di un colloquio con Filippo Graviano nel carcere di Tolmezzo, nel quale quest’ultimo gli diceva che bisognava avvisare Giuseppe Graviano “che se non arriva niente da dove deve arrivare qualche cosa, è bene che noi iniziamo a parlare con i magistrati”; allusione che doveva intendersi alla necessità di sollecitare le loro coperture istituzionali a rispettare gli accordi sul miglioramento delle condizioni carcerarie.

7.5. Se la tempistica della strage non coincide con gli interessi di “cosa nostra” e soggetti esterni sono intervenuti sia nella fase della preparazione dell’attentato sia successivamente nello sviamento delle indagini, non facendo ritrovare l’agenda rossa, anche la creazione dei tre falsi collaboratori sotto la gestione investigativa di La Barbera va ricondotta alla finalità di agevolare l’organizzazione mafiosa o comunque gli interessi comuni di essa con gli apparati istituzionali, politici ed economici.

Il coinvolgimento di La Barbera si doveva ricavare dall’atteggiamento da lui tenuto fin dalle prime attività di indagini, quando, a fronte delle richieste relative alla borsa e all’agenda rossa del magistrato, aveva comunicato alla signora Agnese che l’esplosione non ne aveva lasciato traccia, circostanza falsa perché il reperto si trovava sul divano del suo ufficio fin dal pomeriggio della strage senza che nessuno avesse provveduto a formalizzarne il sequestro o comunque a redigere apposita relazione di servizio.

E solo cinque mesi dopo, in una relazione di servizio, veniva dato atto del rinvenimento della borsa nell’ufficio di La Barbera, senza che egli ne sapesse dare alcuna



spiegazione, come emerge dalle dichiarazioni del dottor Fausto Cardella, all'epoca P.M. a Caltanissetta.

Per di più nessun atto era stato redatto in occasione della restituzione della borsa ai familiari e La Barbera, come già sopra ricordato, aveva reagito in maniera secca alle richieste di Lucia Borsellino riguardo all'agenda rossa, consigliando alla madre di farla sottoporre alle cure di uno psicologo.

Il comportamento di La Barbera nell'agevolare la sottrazione dell'agenda rossa e nel farne perdere le tracce, secondo il P.M., non si sarebbe potuto conciliare con una mera finalità di carriera all'interno della Polizia, ma trovava motivo nella complessiva strategia, da lui condivisa e messa in atto, di mantenere le indagini all'interno del perimetro mafioso della strage, peraltro indirizzandole verso l'unico mandamento che non prese parte ad alcuna fase esecutiva degli attentati compiuti nel 1992 e nel 1993: quello di Santa Maria di Gesù, che ricomprende anche la famiglia mafiosa della Guadagna.

L'individuazione dei soggetti sui quali puntare l'attenzione era stata chirurgica: furono arrestate e indotte a collaborare persone, che, non avendo preso parte all'azione esecutiva, non avrebbero coinvolto altri appartenenti alle famiglie che, eventualmente collaborando, avrebbero potuto loro sì effettivamente fornire notizie sugli scenari che La Barbera voleva lasciare in ombra.

Il P.M. critica gli argomenti con i quali il Tribunale aveva ritenuto credibili le dichiarazioni di Salvatore Candura limitatamente a quelle relative alla sua estraneità al furto della Fiat 126; Candura doveva essere creduto anche quando raccontava (cfr. udienza del 3/10/2018) delle pressioni di La Barbera esercitate su di lui già non appena era stato condotto negli uffici della Squadra Mobile di Palermo a seguito del suo arresto per violenza sessuale.

Il suo racconto è logico perché, se non avesse subito vessazioni, egli non avrebbe avuto altrimenti motivo di accusarsi (ed accusare soggetti poi rivelatisi falsi collaboratori) di un fatto così grave come la strage di via D'Amelio a soli otto giorni dal suo arresto per



un reato del tutto diverso e dalle minori conseguenze sanzionatorie come la violenza sessuale. E poi a riscontro il P.M. richiama le dichiarazioni del dottor Gioacchino Genchi, secondo il quale La Barbera poteva aver dato qualche ceffone a Candura dopo l'arresto; le dichiarazioni di Francesco Andriotta che ha riferito di aver ricevuto pressioni da La Barbera per accusare Salvatore Profeta e su quest'ultimo anche Candura ha riferito di essere stato sollecitato a formulare accuse, mentre al momento del suo arresto non vi era alcun elemento che potesse giustificare l'attenzione investigativa sul predetto Profeta; la circostanza che il dott. Vincenzo Ricciardi il 19/9/1992 si recò da Candura per effettuare un colloquio investigativo che, come anche ritenuto dallo stesso Tribunale, veniva strumentalizzato al fine esclusivo di indurlo a muoversi, con sue dichiarazioni, secondo la linea tracciata da La Barbera e quindi a non addossare a Luciano Valenti la responsabilità del furto della Fiat 126.

Il Tribunale non aveva tenuto conto di questi elementi indiziari univocamente dimostrativi del fatto che Candura fu costretto da subito a prestarsi al proposito di depistaggio di La Barbera e aveva invece considerato la chiamata in correità di Giuseppe Graviano e di Gaetano Scotto da parte di Scarantino un dato incompatibile con la prospettata finalità preservare le alleanze istituzionali di "cosa nostra".

Ma il P.M. ritiene che questo argomento non possa essere adeguatamente valutato come ha fatto il Tribunale, perché lo Scarantino aveva spiegato che una parte delle sue propalazioni erano da lui inventate in autonomia prendendo spunti da fatti reali a sua conoscenza e il resto erano frutto dei suggerimenti degli inquirenti o esplicitamente o implicitamente veicolati con domande suggestive. Poiché non può dirsi con certezza se le chiamate di Graviano e Scotto derivassero da indicazioni degli inquirenti, non può ritenersi sussistente un dato certo incompatibile con la tesi accusatoria.

D'altronde, anche solo per vestirsi di attendibilità, Scarantino non avrebbe potuto fare a meno di evocare le responsabilità di vertice di "cosa nostra" dell'epoca, ruolo nel quale era per lui ben noto che si ponessero Salvatore Riina, Giuseppe Graviano e Giovanni Brusca, ciò anche in coerenza con l'esigenza connessa al depistaggio

